Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 aprile 1939-XVII, n. 1668.

Consulte corporative dell'Africa Italiana, Comitato corporativo, Consigli ed Uffici dell'economia corporativa della Libia e disciplina delle attività economiche nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1878, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie;

Visti i Regi decreti 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, e 1° luglio 1937-XV, n. 1932, sull'istituzione e l'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia ed in Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e per le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento relativo alle Consulte corporative dell'Africa Italiana, al Comitato corporativo della Libia, ai Consigli e agli Uffici dell'economia corporativa della Libia e alla disciplina delle attività economiche dell'Africa Italiana, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Sono abrogati il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1878, ed ogni altra contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1939-XVIII

Atti del Governo, registro 415, *foglio* 35. — MANCINI

TITOLO I

CONSULTE CORPORATIVE DELL'AFRICA ITALIANA.

Art. 1.

Sono istituite presso il Ministero dell'Africa Italiana le seguenti Consulte corporative:

1. Consulta delle produzioni agricole;
2. Consulta della zootecnia e della pesca;
3. Consulta della produzione tessile;
4. Consulta della chimica e della produzione di energia;
5. Consulta della produzione mineraria, metallurgica e meccanica;
6. Consulta delle costruzioni;
7. Consulta delle comunicazioni;
8. Consulta dell'ospitalità e dello spettacolo;
9. Consulta della previdenza e del credito;
10. Consulta delle professioni e delle arti.

Le Consulte sono presiedute dal Ministro per l'Africa Italiana o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

Il vice presidente è il rappresentante del Partito Nazionale Fascista e viene nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento e per sua delega.

Art. 2.

Le Consulte corporative, ciascuna per la parte di propria competenza, danno parere:

a) sui programmi e sui piani di avvaloramento dei territori dell'Africa Italiana, presentati da enti o da privati al Ministero dell'Africa Italiana;

b) sulle domande di autorizzazione di competenza del Ministro per l'Africa Italiana, in materia di disciplina delle attività economiche, che vengono loro sottoposte dal Ministro per l'Africa Italiana, a norma del secondo comma dell'art. 9;

c) sulle provvidenze in materia di tutela del lavoro, di assistenza e di previdenza e su tutte le questioni di carattere sociale che interessino i territori dell'Africa Italiana;

d) sui regolamenti generali dei rapporti di lavoro nell'Africa Orientale Italiana;

e) su tutte le questioni che il Ministro ritenga di sottoporre al loro esame.

Art. 3.

Le Consulte corporative, ciascuna per la parte di propria competenza, su iniziativa del Ministro per l'Africa Italiana o di propria iniziativa, con l'assenso del Ministro per l'Africa Italiana, hanno inoltre le seguenti attribuzioni:

1° elaborano le norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese esistenti nell'Africa Italiana;

2° elaborano le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione nell'Africa Italiana;

3° deliberano le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici degli appartenenti alle categorie professionali dell'Africa Italiana;

4° elaborano piani generali e particolari di avvaloramento dei territori dell'Africa Italiana.

Le attribuzioni indicate nella lettera c) dell'articolo precedente e nei numeri 1, 2 e 3 del presente articolo sono esercitate dalle Consulte quando la materia relativa si riferisce unitamente alla Libia e all'Africa Orientale Italiana.

Le norme e le tariffe di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo diventano obbligatorie per tutti gli appartenenti alle categorie interessate, quando siano approvate dal Consiglio generale delle Consulte corporative e rese esecutive con decreto del Ministro per l'Africa Italiana e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei Bollettini ufficiali dei competenti Governi.

Art. 4.

Le Consulte sono così costituite:

a) *Consulta delle produzioni agricole*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni dei cereali, dell'orto-floro-frutticoltura, vitivinicola-olearia e del legno;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista degli artigiani, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) tre rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, tre rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti fra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

b) *Consulta della zootecnia e della pesca*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni della zootecnia e della pesca e dell'abbigliamento;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista degli artigiani, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) tre rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, tre rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti tra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

c) *Consulta della produzione tessile*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista degli artigiani, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) tre rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, tre rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti tra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

d) *Consulta della chimica e della produzione di energia*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni della chimica, del vetro e della ceramica, della carta e della stampa e dell'acqua del gas e dell'elettricità;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'industria e del commercio, due rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti tra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

e) *Consulta della produzione mineraria, metallurgica e meccanica*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni delle industrie estrattive, dei combustibili liquidi e carburanti, della siderurgia e metallurgia e della meccanica;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista degli artigiani, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'industria e del commercio, due rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'industria e del commercio; un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti fra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

f) *Consulta delle costruzioni*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni delle costruzioni edili e del vetro e della ceramica;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista degli artigiani, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'industria e del commercio, due rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti tra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

g) *Consulta delle comunicazioni*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni del mare e dell'aria e delle comunicazioni interne;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista degli artigiani, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'industria e del commercio, due rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti tra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

h) *Consulta dell'ospitalità e dello spettacolo*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) i vice presidenti delle Corporazioni dell'ospitalità e dello spettacolo;

3) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

4) due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'industria e del commercio, due rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti e degli artisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti tra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

i) *Consulta della previdenza e del credito*:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) il vice presidente della Corporazione della previdenza e del credito;

3) il presidente del Sindacato coloniale fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione ed il segretario del Sindacato coloniale fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione della Libia;

4) un rappresentante delle aziende di credito e di assicurazione ed un rappresentante dei lavoratori delle aziende di credito e di assicurazione che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) il presidente dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia ed un rappresentante dei professionisti che operano nell'Africa Orientale Italiana;

6) il presidente dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione ed un rappresentante delle imprese cooperative dell'Africa Orientale Italiana;

7) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

8) il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

9) il presidente della Cassa di risparmio della Libia;

10) il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

11) il presidente del Fondo A.O.I. per l'assistenza malattie ai lavoratori;

12) il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

13) il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

l) *Consulta delle professioni e delle arti*, la quale comprende le seguenti sezioni:

delle professioni legali;
delle professioni sanitarie;
delle professioni tecniche;
delle arti;

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) il vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti;

3) due rappresentanti, per ciascuna sezione della Consulta, della Associazione fascista dei professionisti e degli artisti della Libia;

4) due rappresentanti, per ciascuna sezione della Consulta, dei professionisti e degli artisti che operano nell'Africa Orientale Italiana;

5) due rappresentanti, per ciascuna sezione della Consulta, della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

I membri indicati nella lettera *l*), numeri 1) e 2), fanno parte di tutte le sezioni della Consulta delle professioni e delle arti.

Alle riunioni delle Consulte partecipano i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: degli affari politici, degli affari civili, degli affari economici e finanziari, degli affari della colonizzazione e del lavoro, il funzionario più elevato in grado del ruolo del personale direttivo corporativo del Ministero dell'Africa Italiana, ed il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni ed un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da nominarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana su proposta del Ministro per gli affari esteri. Vi partecipano anche, con voto consultivo, i direttori generali ed altri capi servizio, o propri rappresentanti, delle Amministrazioni dello Stato interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Ministro per l'Africa Italiana può chiamare ad intervenire alle riunioni delle Consulte, in numero non superiore a quattro per ciascuna Consulta, e con voto consultivo, esperti di speciale competenza.

Art. 5.

Per lo studio dei singoli argomenti interessanti la competenza di una Consulta, questa può costituire nel suo seno speciali commissioni.

Art. 6.

I rappresentanti delle categorie professionali che operano nell'Africa Orientale Italiana sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana e sono designati dal Governatore generale Vice Re, su proposta dell'ispettore fascista per la produzione ed il lavoro nell'Africa Orientale Italiana.

I rappresentanti indicati nel numero 3), lettera *l*) dell'articolo 4, sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana e sono designati dal Governatore generale della Libia, su proposta dell'Associazione fascista dei professionisti e degli artisti. I rappresentanti indicati nel numero 5), lettera *l*) dell'art. 4, sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

I vice presidenti delle Consulte ed i membri delle Consulte e del Consiglio generale delle Consulte corporative, nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso di un triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 7.

E' istituito, presso il Ministero dell'Africa Italiana, il Consiglio generale delle Consulte corporative, per l'esame di provvedimenti di interesse comune e generale.

Il Consiglio generale:

1° dà parere sui progetti di legge e di altre norme giuridiche relativi a materie economiche e sociali per l'Africa Italiana;

2° coordina l'attività delle singole Consulte, del Comitato corporativo della Libia e dei Consigli dell'economia corporativa, per la disciplina unitaria della produzione nell'Africa Italiana;

3° esercita le attribuzioni di cui all'art. 3 quando la trattazione della materia esorbiti dalla competenza delle singole consulte;

4° dà parere su tutte le altre questioni che gli vengono sottoposte dal Ministro per l'Africa Italiana.

Il Consiglio generale esercita le proprie funzioni in seduta plenaria e per mezzo delle commissioni di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

Per l'esercizio delle funzioni indicate nel numero 1 dell'art. 7, saranno costituite, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, presso il Consiglio generale delle Consulte corporative, Commissioni permanenti, in corrispondenza di determinati settori di attività economica.

Per determinate materie possono essere costituite altre Commissioni permanenti e speciali.

Art. 9.

Le funzioni indicate nella lettera *b*) dell'art. 2, saranno esercitate da una Commissione permanente costituita, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, presso il Consiglio generale delle Consulte corporative.

Qualora si tratti di domande che rivestano particolare importanza per l'economia dell'Africa Italiana, il Ministro per l'Africa Italiana può disporre che le domande stesse siano devolute all'esame ed al parere delle competenti Consulte.

Art. 10.

Il Consiglio generale delle Consulte corporative è presieduto dal Ministro per l'Africa Italiana, o per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, ed è così composto:

1) il Ministro per le corporazioni o per sua delega uno dei Sottosegretari di Stato per le corporazioni;

2) i Governatori generali della Libia e dell'Africa Orientale Italiana;

3) i vice presidenti delle Consulte;

4) i vice presidenti delle Corporazioni;

5) l'Ispettore fascista per la produzione ed il lavoro nell'Africa Orientale Italiana;

6) i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli esercenti attività autonome e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione della Libia;

7) tre rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, tre rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, un rappresentante dei professionisti ed un rappresentante delle imprese cooperative, scelti tra le categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana, da nominarsi, a norma del primo comma dell'art. 6;

8) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

9) i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: degli affari politici, degli affari civili, degli affari economici e finanziari e degli affari della colonizzazione e del lavoro;

10) il funzionario più elevato in grado del ruolo del personale direttivo corporativo del Ministero dell'Africa Italiana;

11) l'ispettore generale dell'agricoltura del Ministero dell'Africa Italiana;

12) un rappresentante del Ministero delle finanze da nominarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Ministro per le finanze;

13) il direttore generale del lavoro del Segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;

14) il commissario per le migrazioni e la colonizzazione.

15) un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da nominarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per l'Africa Italiana può chiamare ad intervenire alle riunioni del Consiglio generale, in numero non superiore a dieci e con voto consultivo, esperti di speciale competenza scelti, in numero di cinque, tra gli ex governatori o ex segretari generali di colonia, ed i rimanenti tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato che abbiano particolari competenze dei problemi coloniali.

Alle riunioni del Consiglio generale partecipano, anche con voto consultivo, i direttori generali ed altri capi servizio, o propri rappresentanti, delle Amministrazioni dello Stato interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11.

Il Consiglio generale delle Consulte corporative, le Consulte e le Commissioni indicate negli articoli 8 e 9 tengono le loro sedute presso il Ministero dell'Africa Italiana, in seguito a convocazione del Ministro.

Art. 12.

Presso il Consiglio generale delle Consulte corporative è istituito un Segretariato, le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 87.

Il Ministero dell'Africa Italiana provvede al servizio del Segretariato e delle singole Segreterie delle Consulte, anche con personale dei ruoli corporativi istituiti con il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, entro i limiti numerici stabiliti dall'art. 5, primo comma, del decreto medesimo.

TITOLO II

Comitato corporativo della Libia

Art. 13.

E' istituito, presso il Governo della Libia, con sede a Tripoli, il Comitato corporativo della Libia.

Il Comitato predetto coordina l'attività dei Consigli dell'economia corporativa e formula al riguardo le opportune proposte al Governo.

Art. 14.

Il Comitato corporativo della Libia, su iniziativa del Governatore generale o su richiesta di una delle Associazioni professionali interessate, con l'assenso del Governatore generale:

1° elabora le norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese della Libia;

2° elabora le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione nella Libia;

3° delibera le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici degli appartenenti alle categorie professionali.

Le norme e le tariffe di cui al presente articolo sono sottoposte al visto del Ministro per l'Africa Italiana al fine di accertare che non siano in contrasto con le norme e le tariffe elaborate o deliberate dalle Consulte corporative ai sensi dei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 e diventano obbligatorie per tutti gli appartenenti alle categorie interessate, quando siano approvate e rese esecutive con decreto del Governatore generale e pubblicate nel Bolletino ufficiale del Governo della Libia.

Art. 15.

Il Comitato corporativo della Libia promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e formula in materia le opportune proposte del Governatore generale.

Esso provvede inoltre alla determinazione dei prezzi per la vendita all'ingrosso di qualsiasi merce, ed alla vigilanza sull'applicazione dei prezzi stessi, e coordina l'attività dei Consigli dell'economia corporativa, in materia di disciplina dei prezzi al dettaglio.

In caso di urgenza, le attribuzioni di cui al comma precedente, sono esercitate dal Governatore generale.

Art. 16.

Su richiesta del Governatore generale, il Comitato corporativo della Libia dà parere nelle seguenti materie:

1° domande di autorizzazione di competenza del Governatore generale, in materia di disciplina delle attività economiche;

2° incremento, perfezionamento e disciplina della produzione;

3° tutela e disciplina del lavoro nelle sue varie forme;

4° mutualità, previdenza ed assistenza sociale;

5° qualsiasi altra questione che interessi la produzione.

Il Governatore generale determinerà, salvo quanto disposto nell'art. 79, comma secondo, i casi nei quali sulle domande di cui al precedente n. 1 debba essere sentito il Comitato corporativo e quelli nei quali debba essere sentito il parere del Consiglio dell'economia corporativa.

Art. 17.

Su richiesta del Governatore generale, il Comitato corporativo della Libia dà inoltre parere nelle seguenti materie:

1° orientamento politico delle Associazioni professionali rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai problemi dell'ordinamento corporativo;

2° inquadramento sindacale nelle varie categorie professionali;

3° contributi sindacali;

4° autorizzazione alla istituzione di Associazioni professionali e revoca dell'autorizzazione stessa;

5° ricorsi al Governatore generale ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, contro il rifiuto di ammissione in una Associazione autorizzata e contro la espulsione o altra forma di esclusione dall'Associazione stessa;

6° direttive per la formazione dei bilanci delle Associazioni professionali;

7° collocamento e migrazioni dei prestatori d'opera.

La richiesta del parere al Comitato è obbligatoria nelle materie indicate ai numeri 4 e 5 del presente articolo.

Il parere sui contratti tipo di lavoro da stabilirsi ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, è espresso, in deroga a quanto disposto nello stesso art. 32, dal Comitato predetto.

Art. 18.

Il Comitato corporativo della Libia promuove, d'intesa con le Associazioni professionali interessate, il coordinamento della attività delle Associazioni stesse, in quanto sia diretto all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione.

Il tentativo di conciliazione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, spettante, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, ai Consigli dell'economia corporativa, è esperito dal Comitato corporativo della Libia.

All'uopo il presidente del Comitato predetto costituisce un collegio di conciliazione, composto di volta in volta di un presidente scelto fra i membri del Comitato estranei alle categorie interessate e di due membri del Comitato, rispettivamente rappresentanti delle categorie alle quali si riferisce la controversia.

Art. 19.

Il Comitato corporativo della Libia è presieduto dal Governatore generale; ne è vice presidente il Segretario generale del Governo della Libia.

Fanno parte del Comitato stesso:

1° l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista;

2° il direttore degli affari economici e della colonizzazione;

3° il direttore degli affari civili;

4° il direttore degli affari finanziari;

5° il funzionario più elevato in grado del ruolo del personale direttivo corporativo del Governo della Libia;

6° i presidenti delle Associazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli esercenti attività autonome della Libia e dell'Ufficio coloniale fascista della cooperazione;

7° i vice presidenti dei Consigli dell'economia corporativa;

8° il direttore della Delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

9° cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano, in numero da stabilirsi con decreto del Governatore generale.

Il Governatore generale può chiamare ad intervenire alle riunioni del Comitato corporativo, in numero non superiore a quattro e con voto consultivo, esperti di speciale competenza.

Art. 20.

Ai servizi del Comitato corporativo si provvede con personale di cui all'art. 1 del R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470.

Art. 21

Le disposizioni relative al Comitato corporativo della Libia si applicano anche al territorio del Sahara libico.

TITOLO III

CONSIGLI ED UFFICI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA DELLA LIBIA

CAPO I.

Ordinamento ed attribuzioni dei Consigli.

Art. 22.

Sono istituiti in ciascuna delle provincie della Libia, con sede nei rispettivi capoluoghi e con rispettiva competenza per la circoscrizione territoriale delle provincie stesse:

il Consiglio dell'economia corporativa;

l'Ufficio dell'economia corporativa.

Art. 23.

Il Consiglio dell'economia corporativa rappresenta, in modo unitario ed integrale, gli interessi delle attività economiche della circoscrizione e ne promuove il coordinamento e lo sviluppo.

Il Consiglio è ente pubblico dotato di personalità giuridica.

Art. 24.

Gli Uffici dell'economia corporativa sono uffici governativi e sono amministrati dal Governo per il tramite dei Prefetti, nella loro qualità di presidenti dei Consigli dell'economia corporativa.

Gli Uffici stessi sono organi periferici del Governo della Libia. Gli Uffici dell'economia corporativa, nella loro qualità di uffici governativi, curano, quando siano di ciò incaricati dal Governo, l'esecuzione degli atti e dei provvedimenti del Governo stesso in materia economica e sociale e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive circoscrizioni.

Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli stessi, gestioni e servizi speciali, in conformità delle disposizioni dei presidenti dei Consigli e degli altri organi consigliari.

Art. 25.

Sono organi del Consiglio dell'economia corporativa:

1° il presidente;

2° il vice presidente;

3° il Comitato di presidenza;

4° il Consiglio generale;

5° le Sezioni;

6° le Commissioni eventualmente costituite a norma degli articoli 29 e 30.

Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio dell'economia corporativa.

Art. 26.

I Prefetti delle provincie della Libia sono presidenti dei rispettivi Consigli dell'economia corporativa e ne hanno la rappresentanza legale.

Il vice presidente del Consiglio è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

Art. 27.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente del Consiglio, dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista, dal vice presidente del Consiglio, dai presidenti e vice presidenti di Sezione, da un rappresentante dell'ufficio coloniale fascista della cooperazione e dai rappresentanti in seno al Consiglio generale delle categorie professionali per le quali non siano costituite apposite Sezioni.

Qualora detti rappresentanti in seno al Consiglio generale siano più di uno per ciascuna delle categorie predette, il presidente del Consiglio stabilisce quale di essi fa parte del Comitato di presidenza.

Il Consiglio generale è composto dai membri del Comitato di presidenza, dai consiglieri di cui all'art. 31 e dai membri di diritto di cui all'art. 36.

Art. 28.

I Consigli sono divisi in Sezioni.

Il numero e la composizione delle Sezioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore generale.

Il presidente di Sezione è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato. Vice presidenti di Sezione sono di diritto i dirigenti delle Unioni provinciali dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli esercenti attività autonome, che fanno capo a ciascuna Sezione.

Art. 29.

In seno ai Consigli dell'economia corporativa potranno essere costituite, di volta in volta, per l'esame di questioni inerenti a determinati cicli di produzione o che comunque interessino le categorie rappresentate in due o più Sezioni, Commissioni corporative formate dai presidenti delle Sezioni interessate, da membri del Consiglio generale, dei quali uno deve essere scelto tra quelli designati dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista, dai rappresentanti delle categorie interessate e da esperti anche estranei al Consiglio generale, con composizione analoga a quella delle Consulte corporative.

Tali Commissioni saranno costituite, su proposta del presidente del Consiglio con decreto del Governatore generale.

I presidenti delle Commissioni stesse saranno nominati dal Governatore generale e saranno scelti tra i presidenti di Sezione.

Art. 30.

In seno ai Consigli, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico, o per l'amministrazione di aziende, gestioni e servizi speciali, possono essere istituite, con decreto del Governatore generale, Commissioni speciali permanenti composte da membri del Consiglio generale.

Il decreto di istituzione di dette Commissioni e di quelle di cui all'articolo precedente, determinerà la composizione delle Commissioni stesse, la natura del voto dei loro membri, anche in deroga al comma 2° dell'art. 36 ed i limiti della loro competenza, anche nei confronti di quelle del Comitato di presidenza, del Consiglio generale e delle Sezioni.

Art. 31.

Il Consiglio dell'economia corporativa è composto da membri nominati con decreto del Governatore generale:

a) designati dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista, in numero di due;

b) designati da ciascuna delle competenti Associazioni sindacali;

c) designati da istituzioni ed enti pubblici che abbiano sede o esplichino attività nella circoscrizione, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza;

d) cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano, appartenenti a categorie che esplichino attività economiche di rilevante importanza.

Art. 32.

I membri indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente, saranno in numero da fissarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore generale, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Le norme, i termini e le condizioni per la designazione dei membri indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 33.

Alla carica di vice presidente, di presidente, di vice presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza diretta od indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice o per azioni, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima.

La medesima incompatibilità è stabilita per una stessa Sezione, tra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, tra l'esercente in conto proprio di una azienda agraria, industriale o commerciale ed i rispettivi dipendenti.

Art. 34.

Il vice presidente, i presidenti di Sezione e i consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati. Essi, decaduti dalla carica per compiuto biennio, continuano ad esercitare per gli affari di ordinaria amministrazione o di urgenza le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori.
Il vice presidente, i presidenti e i vice presidenti di Sezione ed i consiglieri, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al Governatore generale, il giuramento prescritto per i podestà.

Le cariche predette sono gratuite, tuttavia è consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per le funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite per i viaggi dei funzionari dello Stato di gruppo *A*, di grado superiore al 10°.

Art. 35.

I componenti del Consiglio decadono dalla carica quando perdono i requisiti per la nomina, o per gravi motivi, o quando per il periodo di un anno, senza giustificazione, non prendono parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza del vice presidente del Consiglio della economia corporativa e dei presidenti di Sezione è dichiarata su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana. La decadenza degli altri componenti del Consiglio è pronunciata dal Governatore competente con deliberazione motivata.

Art. 36.

Il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista è membro di diritto del Consiglio con voto deliberativo.

Sono membri di diritto del Consiglio con voto consultivo:

1° il capo dei servizi agrari della Provincia;

2° l'ingegnere delle opere pubbliche addetto alla Prefettura;

3° il capo dei servizi zootecnici della Provincia;

4° l'ispettore sanitario provinciale;

5° il comandante del porto della circoscrizione.

I dirigenti di altri uffici provinciali possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio, con deliberazione del presidente.

Nella stessa forma possono essere chiamati, in numero non superiore a quattro per ciascuna adunanza, esperti di speciale competenza.

Art. 37.

Il Collegio dei revisori è costituito di membri estranei al Consiglio, nominati con decreto del Governatore generale.

Art. 38.

Il presidente del Consiglio:

1° convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato di presidenza;

2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;

3° propone al Governatore generale, previa deliberazione del Consiglio generale, o, nei casi di urgenza, del Comitato di presidenza, la costituzione delle Commissioni previste dagli articoli 29 e 30;

4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio.

Art. 39.

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per una delega, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del vice presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione designato dal presidente del Consiglio.

Art. 40.

Il Comitato di presidenza:

1° compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale e delle Sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamente al Consiglio generale ed alle Sezioni interessate nella prima adunanza per la ratifica;

3° interviene, in forma amichevole, nelle controversie tra commercianti che possono avere in qualche modo riflessi di carattere generale;

4° designa, se richiesto dalle parti, arbitri per la risoluzione amichevole delle controversie commerciali;

5° decide sui ricorsi in materia di denuncia delle ditte di cui all'art. 60, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consigliari a norma dell'art. 68.

Il Comitato di presidenza provvede altresì all'accertamento, alla determinazione dei prezzi al dettaglio ed al controllo di essi nell'ambito della propria circoscrizione, secondo le direttive del Governatore generale.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Art. 41.

Il Consiglio generale:

1° delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Governatore generale;

2° delibera sui regolamenti interni;

3° giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformità delle disposizioni dell'art. 68;

4° delibera sulla costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e sulla partecipazione ad essi;

5° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni che vengono ad esso sottoposti dal Governatore generale ovvero dal presidente o da singoli consiglieri.

Il regolamento potrà stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio generale.

Art. 42.

Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, ed in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente ovvero lo chieda il Comitato di presidenza o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Art. 43.

Le Sezioni:

1° deliberano sulle materie ad esse deferite dal regolamento o da disposizioni speciali;

2° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;

3° fanno le proposte che ritengono opportune nella materia di loro competenza, da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze;

4° compiono, su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche, riferendone al presidente stesso;

5° danno parere sulle domande di autorizzazione di competenza del Governatore generale, in materia di disciplina di attività economiche.

Art. 44.

Ciascuna Sezione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa, o quando lo richieda la metà dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o più Sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività economiche rappresentate in Sezioni diverse; in tale caso, la presidenza è assunta dal presidente stesso, o, per sua delega, dal vice presidente del Consiglio.

Art. 45.

Le Commissioni indicate negli articoli 29 e 30 adempiono a tutti i compiti ad esse assegnati con i decreti che le istituiscono.

Le Commissioni di cui all'art. 30 riferiscono sulle materie di loro competenza al presidente del Consiglio. Le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 29 debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio generale, o, in caso di urgenza, del Comitato di presidenza.

Art. 46.

Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più Sezioni o Commissioni, ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni e Commissioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscono con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni, nè impegnino il bilancio consigliare.

Le deliberazioni di una o più Sezioni o Commissioni, portanti comunque una influenza sul bilancio, hanno valore di semplici proposte, in merito alle quali delibera il Consiglio generale, e, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza.

Quando la deliberazione interferisca con la materia di competenza di altre Sezioni e Commissioni, il presidente del Consiglio convoca di urgenza le Sezioni e le Commissioni interessate.

Art. 47.

Il Collegio di revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del Consiglio, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, dei conti consuntivi e delle situazioni patrimoniali in conformità delle disposizioni in vigore.

Esso presenta apposita relazione al Consiglio generale, sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sia sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

Art. 48.

I Consigli dell'economia corporativa hanno le attribuzioni indicate nel presente articolo ed in quelli seguenti, oltre quelle ad essi deferite da leggi e regolamenti speciali:

1° promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della propria circoscrizione e formulano in materia le opportune proposte al Governo;

2° promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni, nell'interesse dello sviluppo economico della circoscrizione;

3° propongono al Governo regolamenti speciali diretti ad agevolare, nell'ambito della circoscrizione, l'efficace applicazione delle norme interessanti l'agricoltura, l'industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale;

4° propongono al Governo le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione tecnica in relazione con le condizioni e con le esigenze particolari della circoscrizione.

Art. 49.

I Consigli dell'economia corporativa:

1° danno parere sulle norme per le fiere ed i mercati e su ogni altra questione concernente la colonizzazione agricola, l'industria, il commercio, il credito ed il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale che venga sottoposta al suo esame dal Governo o dal presidente;

2° designano, in base alle norme che saranno stabilite nel regolamento, i componenti il ruolo degli amministratori giudiziari; compilano i ruoli degli estimatori e pesatori pubblici e dei pubblici mediatori, i ruoli in genere dei periti e degli esperti, con esclusione, tuttavia, delle attività professionali per le quali sussistano o fossero eventualmente istituiti albi regolati da apposite disposizioni;

3° mandano delegati, con l'assenso del Governo, a congressi o assemblee di enti aventi carattere economico;

4° propongono al Governo la costituzione di enti pubblici, o privati, aventi per scopo:

a) imprese di qualsiasi natura per la messa in valore del suolo della circoscrizione e la intensificazione della sua produzione e la preparazione industriale dei prodotti agricoli;

b) il commercio, la vendita sul luogo e la esportazione delle derrate e dei prodotti agricoli in natura ed industrialmente preparati;

5° provvedono ad istituire e disciplinare borse di commercio e mercati;

6° provvedono alla gestione ed al funzionamento di un museo commerciale di prodotti locali, naturali e manufatti e di prodotti nazionali ed esteri di maggiore interesse per la circoscrizione;

7° istituiscono premi di incoraggiamento e contribuiscono a spese di utilità pubblica di carattere economico;

8° propongono al Governo l'istituzione di premi e promuovono la organizzazione di esposizioni e di fiere e la partecipazione di espositori della circoscrizione a manifestazioni analoghe che si svolgono fuori della circoscrizione.

Art. 50.

I Consigli dell'economia corporativa compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari, secondo le norme stabilite negli articoli 52 e seguenti.

Art. 51.

I Consigli dell'economia corporativa hanno inoltre le seguenti attribuzioni:

1° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso il Tribunale avente giurisdizione nella circoscrizione del Consiglio, ai sensi degli articoli 25, 30 e 33 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006;

2° esercitano il controllo sugli Uffici di collocamento esistenti nella circoscrizione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dalle norme da emanare ai sensi del secondo comma dell'art. 87.

Art. 52.

L'accertamento degli usi e delle consuetudini da parte dei Consigli dell'economia corporativa, a norma del precedente art. 50, è effettuato col seguente procedimento:

il Consiglio, esperite direttamente le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato alle associazioni professionali interessate, aventi competenza nella circoscrizione, e che viene affisso nell'albo del Consiglio stesso per un mese;

entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio della affissione, le associazioni professionali interessate e chiunque vi abbia interesse fanno pervenire le loro osservazioni;

le Sezioni competenti del Consiglio, esaminate le osservazioni pervenute, redigono il progetto della raccolta che diviene definitivo dopo l'approvazione del Consiglio generale.

Gli usi e le consuetudini invalsi nelle fiere e nei mercati della circoscrizione sono accertati dal Consiglio, sentiti gli ufficiali preposti alle fiere ed ai mercati ed i mediatori che vi intervengono abitualmente.

La raccolta così compilata è depositata nella segreteria del Consiglio dell'economia corporativa e può essere esaminata da chiunque ne abbia interesse.

I pesi e le misure, indicati negli usi e nelle consuetudini in forma diversa da quella del sistema metrico decimale, saranno espressi anche nei corrispondenti pesi e misure del predetto sistema.

Art. 53.

Copia autentica della raccolta e delle modificazioni di cui all'art. 50 è trasmessa al Governo ed all'autorità giudiziaria avente giurisdizione nella circoscrizione del Consiglio.

Art. 54.

L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono richiedere al Consiglio copia autenticata della raccolta o di singole parti di essa e valersene in giudizio.

Art. 55.

Gli usi e le consuetudini accertati dai Consigli possono combattersi colla prova contraria e quelli non accertati possono provarsi con ogni mezzo di prova.

Art. 56.

Le Cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione comunicano al Consiglio notizia delle sentenze che accertano la esistenza e l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese del Consiglio richiedente.

Art. 57.

Le raccolte devono essere rivedute e aggiornate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

La revisione periodica è fatta con la stessa procedura fissata per la prima raccolta.

Art. 58.

I Consigli hanno facoltà di procedere ad accertamenti di usi e di consuetudini anche durante il periodo che intercorre fra un aggiornamento periodico e l'altro delle raccolte di cui all'art. 57.

L'uso di tale facoltà e l'inizio delle indagini di cui all'articolo 52 devono essere preliminarmente autorizzati caso per caso dal Consiglio generale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, o, in caso di urgenza, dal Comitato di presidenza con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Intervenuta la decisione preliminare di cui al comma precedente, l'accertamento dell'uso o della consuetudine è fatto con la stessa procedura fissata per le raccolte.

CAPO II.

Ordinamento e attribuzioni degli Uffici.

Art. 59.

Per il funzionamento degli Uffici dell'economia corporativa si provvede con il personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 4 del R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470.

Art. 60.

Gli Uffici dell'economia corporativa hanno le attribuzioni indicate nel presente articolo e nei seguenti, oltre a quelle ad essi deferite da leggi e regolamenti speciali:

1° raccolgono dati statistici e notizie sulle attività economiche e sociali della propria circoscrizione anche in rapporto con la produzione e con mercati esteri;

2° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, rilasciano i relativi certificati, provvedono alla autenticazione delle firme e sigilli depositati a norma del successivo art. 63, ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 62 e seguenti. Contro i provvedimenti degli Uffici è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso al Comitato di presidenza che provvede definitivamente;

3° adempiono alle attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

4° rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

5° formano le mercuriali e listini di prezzi, in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio;

6° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

Art. 61.

Gli Uffici dell'economia corporativa:

1° vigilano sulla esecuzione dei contratti collettivi o dei regolamenti di lavoro e sull'applicazione delle norme sul lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale;

2° vigilano sul funzionamento delle attività previdenziali, assicurative, assistenziali ed igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle Associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e quelle esercitate direttamente dalle Amministrazioni governative per il personale da esse dipendente;

3° compiono tutte le indagini ed inchieste delle quali siano incaricati dal Governo.

I funzionari degli Uffici dell'economia corporativa, nei limiti dei servizi di vigilanza indicati nel presente articolo, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Le notizie fornite agli Uffici e da questi richieste e rilevate per i fini previsti dal presente articolo, non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad Uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre la indicazione delle persone alle quali si riferiscono, salvo il caso di espresso consenso.

Art. 62.

Chiunque individualmente o in società con altri eserciti attività industriale, commerciale od agricola, è tenuto a farne denuncia, con le norme che saranno fissate nel regolamento, al competente Ufficio dell'economia corporativa nella cui circoscrizione eserciti le attività predette. Sono tenuti alla denuncia anche i titolari di aziende artigiane.

Il comma precedente non si applica alle attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi e seminomadi ed alle attività agricole di modesta entità, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia all'Ufficio dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendono esercitare il proprio commercio e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da esso il certificato relativo.

Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 65.

Art. 63.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori che ne hanno la rappresentanza legale e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative alla omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale od agricolo, a seconda che si tratti di società o di ditte individuali.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine devono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto delle società o delle ditte individuali.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento della società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori ed i procuratori delle società, sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme o sigilli agli effetti della autenticazione.

Tale deposito può essere fatto insieme con la denuncia di cui all'art. 62 ed ai precedenti commi del presente articolo o con atto separato.

Art. 64.

In base alle denuncie di cui agli articoli 62 e 63, gli Uffici dell'economia corporativa, sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme e dei sigilli di cui all'art. 63.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e, per tale esame, nessun diritto è dovuto.

Art. 65.

In caso di omissione o di ritardo nella presentazione della denuncia di cui agli articoli 62 e 63, si applica l'ammenda da L. 20 a L. 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da L. 50 a 2000. Qualora si tratti di omissione o di ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore alla autorità giudiziaria, lo invita a fare oblazione mediante pagamento, nel termine che gli sarà prefisso, della somma di L. 10 in caso di ritardo nella presentazione della denuncia o di L. 50, in caso di omissione della denuncia.

In questo caso l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto al bilancio del Governo.

CAPO III.

Gestione finanziaria ed amministrativa dei Consigli.

Art. 66.

I Consigli dell'economia corporativa provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali, con entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti rilasciati, esclusi quelli che per le norme vigenti sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui all'art. 49, n. 2;

c) dal gettito di un'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese

le attività agricole soggette all'imposta di ricchezza mobile, in misura non superiore all'uno e cinquanta per cento del reddito imponibile;

d) dall'importo di un contributo, pari a L. 0,65 per ogni 1000 lire di premi o contributi riscossi in qualsiasi forma nella circoscrizione, a carico degli istituti e gestioni di ogni specie che provvedono alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per la invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, la maternità e le malattie, nonchè a carico di altre gestioni similari che fossero istituite;

e) da un diritto di tonnellaggio sulle merci importate ed esportate, in misura non superiore a centesimi 20 per ogni quintale o frazione di quintale. L'importo totale del diritto di tonnellaggio sarà ripartito fra tutti i Consigli dell'economia corporativa, con decreto del Governatore generale, tenuto conto dell'entità del movimento commerciale della circoscrizione di ciascun Consiglio e delle rispettive esigenze finanziarie;

f) dal gettito di un'imposta sul commercio temporaneo e girovago;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici e privati.

Art. 67.

Le misure dei diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente saranno stabilite con decreto del Governatore generale.

Ogni anno, non oltre il mese di novembre, il Ministro per l'Africa Italiana, tenuto conto delle esigenze finanziarie di ciascun Consiglio, stabilirà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per le finanze e su proposta del Governatore generale, la misura dell'imposta e del diritto di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'articolo precedente che ciascun Consiglio è autorizzato a riscuotere nell'anno successivo.

Le misure così stabilite non possono in ogni caso essere superiori a quelle indicate nella lettera *c*) ed *e*) dell'articolo precedente.

Per il 1939, con decorrenza dal 1° luglio, l'imposta di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente è stabilita nella misura dell'uno e cinquanta per cento del reddito imponibile; il diritto di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo è stabilito nelle misure di centesimi venti per quintale o frazione di quintale. I redditi di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, inferiori al minimo imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, sono tassati nella misura fissa annua di lire dieci.

La misura dell'imposta di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente sarà determinata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 68.

L'imposta di cui alla lettera *c*) dell'art. 66 grava sul reddito e sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione.

Il diritto di tonnellaggio indicato nella lettera *e*) dell'articolo 66 è riscosso dagli Uffici doganali; l'importo relativo è versato alla fine di ogni trimestre al Governo che provvede a ripartirlo tra i Consigli a norma della stessa lettera *e*) dell'art. 66.

I tributi indicati nelle lettere *c*), *d*), *f*) dell'art. 66 sono riscossi con i privilegi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione dei tributi fiscali.

L'imposta indicata nella lettera *c*) dell'art. 66, qualora i redditi cui si riferisce non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, può essere accertata direttamente dai Consigli.

I ruoli dell'imposta sui redditi indicata nella lettera *c*) dell'art. 66, approvati dal Comitato di presidenza, sono pubblicati per dieci giorni nell'albo del Consiglio e nelle località interessate e vengono quindi posti in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza entro un mese dalla pubblicazione, e, contro la decisione di questo, si può ricorrere al Consiglio generale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato di presidenza. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro le decisioni del Consiglio generale è, in ogni caso, ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria che ha giurisdizione nel capoluogo sede del Consiglio, entro sei mesi dalla notificazione della decisione impugnata.

I ricorsi non sospendono la riscossione delle imposte.

Art. 69.

I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti comma, corredate con documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

Art. 70.

L'esercizio finanziario dei Consigli della economia corporativa ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di novembre i Consigli predetti debbono sottoporre all'approvazione del Governo il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Le variazioni al bilancio preventivo debbono essere sottoposte all'approvazione del Governo entro quindici giorni dalla data della relativa deliberazione dei competenti organi consigliari.

Entro il mese di maggio i Consigli devono far pervenire al Governo predetto, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Il patrimonio dei Consigli dell'economia corporativa deve essere esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 72.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso Istituti di credito o banche di diritto pubblico o presso Casse di risparmio ordinarie, o anche in conto corrente postale.

Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese private, agricole, industriali e commerciali.

Art. 71.

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione, devono essere fatti in conformità delle disposizioni dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie.

Art. 72.

Sono soggetti all'approvazione del Governo il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende e gestioni o servizi speciali o la partecipazione ad essi.

L'acquisto o la vendita di immobili deve essere autorizzata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Sono soggette altresì all'approvazione del Governo tutte le deliberazioni che determinano impegni ed oneri e variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per il titolo e per l'entità, da disposizioni vigenti o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal Governo stesso.

Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per l'inosservanza delle disposizioni vigenti rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono o cagionarono.

Art. 73.

Le deliberazioni del Consiglio generale e degli altri organi consigliari, nei sette giorni successivi a quello dell'adunanza nella quale furono prese, sono comunicate al Governo e nei quindici giorni successivi allo stesso giorno dell'adunanza debbono essere pubblicate nell'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana.

Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere, caso per caso, che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione e della comunicazione al Governo.

Chiunque abbia interesse, può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti dall'art. 66, lettera *a*), copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 74.

Qualora gli organi del Consiglio omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti secondo le disposizioni vigenti e per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il Governatore generale può ordinare il compimento degli atti necessari, comprese le iscrizioni in bilancio delle spese e la emissione dei mandati.

Il Governatore generale può inoltre e in qualunque tempo, con suo decreto, sentito il Comitato corporativo, su denunzia o di ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio, quando siano contrarie alle disposizioni vigenti o alle finalità dell'ente.

Art. 75.

Su richiesta dei Consigli interessati o di ufficio, il Governatore generale può disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o degli Uffici e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli od Uffici interessati.

Può essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti più Consigli od Uffici.

Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, tra i quali saranno ripartite con decreto del Governatore generale.

Art. 76.

Coloro che per sè o come rappresentanti di enti, società, ditte e privati, non forniscano le notizie che in forza di disposizioni vigenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono passibili di ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 77.

Sono esenti dalle tasse sugli affari vigenti in Libia tutti gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli dell'economia corporativa, destinati per loro sede e dei dipendenti uffici come pure a sede di enti o istituti per i quali i Consigli medesimi hanno l'obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

TITOLO IV

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL'AFRICA ITALIANA.

Art. 78.

Nell'Africa Orientale Italiana l'impianto di industrie, di aziende di commercio all'ingrosso, di aziende di trasporti e l'ampliamento di stabilimenti industriali, non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, sentiti i competenti organi corporativi.

Il Ministro per l'Africa Italiana può delegare tale facoltà, per deteminati settori ed entro determinati limiti, al Governatore generale ed ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana che la esercitano secondo le rispettive competenze e sentiti i competenti organi corporativi.

L'esercizio di piccole industrie, di attività artigiane, del commercio ambulante, di quello al minuto con vendita diretta al pubblico, di locande, di pensioni, di alberghi diurni, di trattorie, di caffè e di servizi automobilistici da piazza e da rimessa, vengono autorizzati dai Governatori dell'Africa Orientale Italiana, sentiti i competenti organi corporativi.

Le autorizzazioni per il trasferimento di attività industriali, commerciali e di trasporti dal territorio di un Governo a quello di un altro e per l'ampliamento di aziende commerciali, sono di competenza del Governatore generale che decide in merito, sentiti i competenti organi corporativi.

Art. 79.

Nella Libia l'impianto di industrie e l'ampliamento di stabilimenti industriali non possono aver luogo senza preventiva autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, sentiti i competenti organi corporativi.

Il Ministro per l'Africa Italiana può delegare tale facoltà, per determinati settori ed entro determinati limiti al Governatore generale che la esercita sentiti il Comitato corporativo o i Consigli dell'economia corporativa secondo quanto verrà stabilito nel provvedimento con il quale è delegata la facoltà stessa.

L'esercizio delle piccole industrie e delle attività che, secondo le norme vigenti sull'ordinamento sindacale in Libia, sono inquadrate nella associazione fascista degli artigiani, è disciplinato dal Governatore generale, sentiti i competenti organi corporativi.

L'autorizzazione per il trasferimento di attività industriali da un territorio provinciale ad un altro è di competenza del Governatore generale che decide in merito sentiti i competenti Consigli dell'economia corporativa.

Art. 80.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentiti i competenti organi corporativi, si provvede, su domanda degli interessati, per le concessioni agricole nell'Africa Italia-

na, che, a norma delle disposizioni vigenti, sono accordate con decreto Reale o con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Le concessioni agricole che a norma delle disposizioni vigenti, sono di competenza dei Governatori, vengono accordate sentiti i competenti organi corporativi.

Art. 81.

Per quanto concerne le industrie dichiarate fondamentali per la fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa della Nazione, sarà sentita anche la Commissione suprema di difesa ai sensi del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808.

Art. 82.

Le autorizzazioni possono prescrivere anche il termine entro il quale l'esercizio delle attività economiche debba iniziarsi, sotto comminatoria della decadenza della autorizzazione.

Art. 83.

Le autorizzazioni previste negli articoli precedenti non possono accordarsi per l'esercizio di attività economiche in regime di esclusività, se non si tratti di enti o di imprese statali o poste sotto il controllo dello Stato.

Salvo che si tratti di enti o di imprese statali, la esclusività non può essere concessa per un periodo di tempo superiore ai 15 anni.

L'autorizzazione, nel caso in cui venga concessa la esclusività, viene data con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Il decreto col quale viene autorizzato l'esercizio di attività economiche in regime di temporanea esclusività, deve essere motivato ed indicare espressamente gli obblighi imposti al concessionario con le clausole della revoca della esclusività nel caso di inosservanza degli obblighi stessi.

Art. 84.

Contro i provvedimenti del Governatore generale della Libia, del Governatore generale e dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana che siano stati emanati ai sensi degli articoli 78 e seguenti del presente ordinamento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi, da parte di chi vi abbia interesse, al Ministro per l'Africa Italiana, che decide in via definitiva, sentiti i competenti organi corporativi.

Il ricorso presentato contro le decisioni dei Governi dell'Africa Orientale Italiana è trasmesso al Ministro per il tramite del Governatore generale che esprime il proprio parere in merito.

E' in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di ordinare la sospensione del provvedimento impugnato quando speciali ed urgenti circostanze lo richiedano.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 85.

Il Governatore generale provvederà con suo decreto all'approvazione dei progetti da stabilirsi d'accordo tra i Consigli interessati o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale derivante dalla costituzione dei Consigli della economia corporativa di Misurata e di Derna e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, dei Consigli stessi.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, al Ministro per l'Africa Italiana che giudica in via definitiva, sentito il Consiglio generale delle consulte corporative.

Art. 86.

I fondi per il funzionamento dei Consigli e dei dipendenti Uffici di Misurata e di Derna potranno essere anticipati, fino all'ammontare complessivo di 300.000 lire, e solo per il primo esercizio finanziario dei Consigli stessi, dal Governo, salvo rimborso non oltre il 30 giugno successivo al termine del primo esercizio finanziario dei Consigli.

Tuttavia, in caso di assoluta impossibilità da parte dei singoli Consigli di far fronte, entro il termine di cui al precedente comma, al rimborso integrale dei fondi anticipati, il Ministro per l'Africa Italiana potrà stabilire con suo decreto, di concerto con il Ministro per le finanze, che quella parte di detti fondi di cui non sia possibile il rimborso entro il termine previsto, possa essere rimborsata in non più di due rate annuali.

Art. 87.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, saranno emanate norme interne per il funzionamento del Consiglio generale delle Consulte corporative, delle singole Consulte e del Comitato corporativo della Libia.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate norme regolamentari per il funzionamento dei Consigli e degli Uffici dell'economia corporativa, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato
STARACE

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. **1669**.

Disciplina dell'uso della bandiera nazionale da parte del naviglio da diporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 463 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1780, col quale venne modificato l'art. 463 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice della marina mercantile, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

L'art. 463 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice della marina mercantile è sostituito dal seguente:

« Le navi da diporto dovranno inalberare la bandiera nazionale conforme al modello stabilito per le navi del commercio. Tuttavia le navi da diporto iscritte al Regio Jacht Club Italiano e quelle iscritte alla Lega Navale Italiana, limitatamente, per queste ultime, alle unità di stazza lorda non inferiore alle 12 tonnellate, potranno inalberare la bandiera nazionale conforme al modello stabilito per le Regie navi da guerra.

« Tutte le dette navi porteranno, inoltre, per distintivo, all'albero di maestra, un gagliardetto azzurro con un'ancora bianca al centro, della forma e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello della marina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1670.

Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925-IV, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926-IV, n. 960, che istituisce il Ministero dell'aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, che approva i ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'aeronautica è istituito un posto di assistente per la vigilanza (gruppo *C*, grado 12°).

Nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica sono soppressi due posti di alunno d'ordine (grado 13°).

La nomina al posto di cui al primo comma del presente articolo è conferita a scelta del Ministro per l'aeronautica, su parere del Consiglio di amministrazione, tra il personale di gruppo *C* dell'Amministrazione dell'aeronautica in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno sei anni di effettivo servizio, computato ai termini delle disposizioni vigenti.

Il nominato può essere promosso, per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione, al grado 11°, dopo che abbia compiuto nel grado 12° almeno sei anni di effettivo servizio, e al grado 10° dopo che abbia prestato almeno sei anni di effettivo servizio nel grado 11°.

Nella prima attuazione del presente Regio decreto la nomina al posto di cui trattasi, è conferita, con assegnazione al grado 11°, a scelta del Ministro per l'aeronautica, tra il personale di ruolo che abbia compiuto almeno 14 anni di servizio di ruolo e che a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto.

Al prescelto potrà essere attribuito il grado 10° per designazione del Consiglio di amministrazione, al compimento di 20 anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1671.

Erezione in ente morale della « Fondazione prof. Luigi Tartufari », con sede presso la Regia università di Parma.

N. 1671. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione prof. Luigi Tartufari », con sede presso la Regia università di Parma, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1672.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1672. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta in suo favore dai signori ing.

Mario, Costanza, Guglielmina ed Emma Donghi, con atto pubblico in data 14 novembre 1938-XVII, per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi al nome di « Daniele Donghi ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. **1673.**

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1673. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 6000 nominali, di Rendita italiana 5 %, nonchè di L. 300 in contanti disposta in suo favore dalla signora Ada de Faveri vedova Sartori, con pubblico istrumento in data 26 luglio 1938-XVI per l'istituzione di un annuo premio da intitolarsi premio « Giuseppe Sartori ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria « Dragamine » di naviglio mercantile requisito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Dragamine » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piropeschereccio *Angelina*, di stazza lorda tonn. 67,58, inscritto al compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Lanciotti Saltamerenda fu Decoroso, con sede a Genova; dalle ore 18 del 2 settembre 1939.

Motonave *Decio*, di stazza lorda tonn. 228,11, inscritto al compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Mariano Maresca, con sede a Genova; dalle ore 14,30 del 25 agosto 1939.

Motopeschereccio *Polpo*, di stazza lorda tonn. 23,99, inscritto al compartimento marittimo di Bari, di proprietà di Isabella Calefato, con sede a Trani; dalle ore 17 del 4 settembre 1939.

Motoscafo *Barion*, di stazza lorda tonn. 32,48, inscritto al compartimento marittimo di Bari, di proprietà della Società Virmapesca, con sede a Bari; dalle ore 7 del 4 settembre 1939.

Motopeschereccio *Armando*, di stazza lorda tonn. 46,41, inscritto al compartimento marittimo di Roma, di proprietà di Ugo Biondi fu Nicola, con sede ad Anzio; dalle ore 23 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Giulia Madre*, di stazza lorda tonnellate 26,54, inscritto al compartimento marittimo di Viareggio, di proprietà dei Fratelli Larini fu Pietro, con sede a Viareggio; dalle ore 8 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Salvatore Lobianco*, di stazza lorda tonn. 82,01, inscritto al compartimento marittimo di Roma, di proprietà della Società Sannino e di Fazio, con sede ad Anzio; dalle ore 23 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Diego*, di stazza lorda tonn. 62,82, inscritto al compartimento marittimo di Bengasi, di proprietà della Società Pesca e Commercio Spugne, con sede a Bengasi; dalle ore 12 del 25 agosto 1939.

Motopeschereccio *Nuova Annunziata*, di stazza lorda tonn. 20, inscritto al compartimento marittimo di Molfetta, di proprietà di Romano Francesco, con sede a Bengasi; dalle ore 15 del 25 agosto 1939.

Motopeschereccio *Madonna Montenero*, di stazza lorda tonn. 44,86, inscritto al compartimento di Bengasi, di proprietà della Ditta Iginio Palla, con sede a Bengasi; dalle ore 8 del 25 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Nicola 1°*, di stazza lorda tonn. 28, inscritto al compartimento marittimo di Molfetta, di proprietà di Salvemini Michele, con sede a Molfetta, dalle ore 8 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Bella Italia*, di stazza lorda tonnellate 20,83, inscritto al compartimento marittimo di Molfetta, di proprietà di Minutillo e Mastrofilippo, con sede a Molfetta; dalle ore 8 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Gabriele D'Annunzio*, di stazza lorda tonn. 24,18, inscritto al compartimento marittimo di Molfetta, di proprietà di Mezzina Felice fu Sergio, con sede a Molfetta; dalle ore 8 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Sant'Antonio di Padova*, di stazza lorda tonn. 37,53, inscritto al compartimento marittimo di Gaeta, di proprietà di Cesarale Giovanni fu Cosimo, con sede a Gaeta, dalle ore 14 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Reno*, di stazza lorda tonn. 19,82, inscritto al compartimento marittimo di Savona, di proprietà della Ditta Scotto e Fanciulli, con sede a Savona; dalle ore 9,30 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *S. Gennaro*, di stazza lorda tonn. 28,31, inscritto al compartimento marittimo di Imperia, di proprietà di Fanciulli Benedetto di Natale e Fanciulli Giuseppe fu Gennaro, con sede a S. Remo; dalle ore 18 del 31 agosto 1939.

Motopeschereccio *Iride*, di stazza lorda tonn. 34,25, inscritto al compartimento marittimo di Imperia, di proprietà di Corte Giovanni Battista fu Martino, con sede a Oneglia (Imperia); dalle ore 8 del 30 agosto 1939.

Motopeschereccio *Dea Madre*, di stazza lorda tonn. 27,31, inscritto al compartimento marittimo di Ancona, di pro-

prietà di Corte Giovanni Battista fu Martino, con sede a Oneglia (Imperia); dalle ore 18 del 1° settembre 1939.

Motopeschereccio *Impero,* di stazza lorda tonn. 19,77, inscritto al compartimento marittimo di Bari, di proprietà di Centofanti Michele fu Luigi e Albrizio Mauro fu Nicola, con sede a Trani; dalle ore 9,30 del 23 agosto 1939.

Motopeschereccio *Perseverante,* di stazza lorda tonn. 76,08 inscritto al compartimento marittimo di Catania, di proprietà di Marchegiani Nicola fu Antonio, con sede a San Benedetto del Tronto; dalle ore 11 del 23 agosto 1939.

Motopeschereccio *Tea,* di stazza lorda tonn. 113,79, inscritto al compartimento marittimo di Catania, di proprietà di Agatino Comis, con sede a Catania; dalle ore 17 del 22 agosto 1939.

Rimorchiatore *Maria Laura,* di stazza lorda tonn. 49, inscritto al compartimento marittimo di Bengasi, di proprietà della Ditta Iginio Palla, con sede a Bengasi; dalle ore 8 del 25 agosto 1939.

Rimorchiatore *S. Pietro,* di stazza lorda tonn. 58,26, inscritto al compartimento marittimo di Bengasi, di proprietà della Ditta Iginio Palla, con sede a Bengasi; dalle ore 8 del 25 agosto 1939.

Rimorchiatore *Alberico,* di stazza lorda tonn. 16,90, inscritto al compartimento marittimo di Massaua, di proprietà della Ditta Adinolfi, con sede a Derna; dalle ore 18 del 24 agosto 1939.

Rimorchiatore *La Gerusalemme,* di stazza lorda tonnellate 18,54, inscritto all'Ufficio marittimo di Mola di Bari, di proprietà di Romano Domenico di Coletta, con sede a Molfetta, dalle ore 18,30 del 24 agosto 1939.

Rimorchiatore *Roma,* di stazza lorda tonn. 130,17, inscritto al compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Lunardini e Bonatti, con sede a Livorno; dalle ore 17 del 30 agosto 1939.

Rimorchiatore *Costante Neri,* di stazza lorda tonn. 100,22, inscritto al compartimento marittimo di Livorno, di proprietà della Ditta Fratelli Neri, con sede a Livorno; dalle ore 12 del 3 settembre 1939.

Rimorchiatore *Americo,* di stazza lorda tonn. 47,36, inscritto al compartimento marittimo di Tripoli, di proprietà della Società Anonima A. R. M. A., Agenti Raccomandati Marittimi Associati, con sede a Tripoli; dalle ore 12 del 3 settembre 1939.

Rimorchiatore *Maria Cerretti,* di stazza lorda tonn. 108,22 inscritto al compartimento marittimo di La Spezia, di proprietà della Ditta Pietro Cerretti, con sede a La Spezia; dalle ore 8,30 del 24 agosto 1939.

Rimorchiatore *Peppino,* di stazza lorda tonn. 77,44, inscritto al compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Società Italiana Finanziaria Costruzione, con sede a Genova; dalle ore 18,30 del 22 agosto 1939,

Rimorchiatore *Gigetto,* di stazza lorda tonn. 109,36, inscritto al compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Società Italiana Finanziaria Costruzione, con sede a Genova; dalle ore 20 del 22 agosto 1939.

Rimorchiatore *Vulcan,* di stazza lorda tonn. 58,45, inscritto al compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Procchi e C., con sede a Piombino; dalle ore 10 del 22 agosto 1939.

Rimorchiatore *Littoria,* di stazza lorda tonn. 97, inscritto al compartimento marittimo di Savona, di proprietà di Carmelo Noli, con sede a Savona; dalle ore 13 del 21 agosto 1939.

Rimorchiatore *Impero,* di stazza lorda tonn. 86,97, inscritto al compartimento marittimo di Genova, di proprietà della S. A. Riparazioni Marittima Italiana, con sede a Genova; dalle ore 14,36 del 22 agosto 1939.

Rimorchiatore *Priamar,* di stazza lorda tonn. 146,88, inscritto al compartimento marittimo di Savona, di proprietà di Carmelo Noli, con sede a Savona; dalle ore 13 del 21 agosto 1939.

Rimorchiatore *Antonio Chiesa,* di stazza lorda tonn. 93, inscritto al compartimento marittimo di Livorno, di proprietà di Antonio Chiesa di Raffaello, con sede a Livorno; dalle ore 0 del 21 agosto 1939.

Rimorchiatore *Dessiè,* di stazza lorda tonn. 59,93, inscritto al compartimento marittimo di Genova, di proprietà di Mordini e Ardito, con sede a Genova; dalle ore 18 del 25 agosto 1939.

Piroscafo *Luigi Rizzo,* di stazza lorda tonn. 382,06, inscritto al compartimento marittimo di Messina, di proprietà della Società Eolia Anonima Navigazione, con sede a Messina; dalle ore 10 del 31 agosto 1939.

Piroscafo *Lussino,* di stazza lorda tonn. 221,74, inscritto al compartimento marittimo di Fiume, di proprietà della Società Fiumana di Navigazione, con sede a Fiume; dalle ore 15 del 1° settembre 1939.

Piroscafo *Lido 2°,* di stazza lorda tonn. 99, inscritto al compartimento marittimo di Venezia, di proprietà della Azienda Comunale Navigazione Italiana Lagunare (A.C.N.I.L.), con sede a Venezia; dalle ore 8 del 2 settembre 1939.

Piroscafo *Fiumana II,* di stazza lorda tonn. 230,41, inscritto al compartimento marittimo di Fiume, di proprietà della Società Fiumana di Navigazione, con sede a Fiume; dalle ore 17 del 23 agosto 1939.

Piroscafo *Porto di Roma,* di stazza lorda tonn. 470,19, inscritto al compartimento marittimo di Genova, di proprietà della S. A. Navigazione Marittima e Fluviale « La Ligure Romana », con sede a Genova; dalle ore 9 del 2 settembre 1939.

Piroscafo *Tullio,* di stazza lorda tonn. 137,23, inscritto al compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, di proprietà di Aponte Giuseppe fu Giovanni, con sede a S. Agnello; dalle ore 11 del 20 agosto 1939.

Piroscafo *Assunta Madre,* di stazza lorda tonn. 63,56, inscritto al compartimento marittimo di Cagliari, di proprietà di Sismich Giovanni, con sede a Cagliari; dalle ore 8 del 21 agosto 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1939-XVIII
Registro n. 12 Marina, foglio n. 83. — COLONNA.

(4909)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 novembre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al console generale della M.V.S.N. Giovanni Gangemi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Considerato che il console generale della M.V.S.N. Giovanni Gangemi, designato dal Ministero degli affari esteri quale ispettore dei Fasci italiani all'estero ha sostituito il console generale della M.V.S.N. Ettore Muti — nominato Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segre-

tario di Stato — ed è entrato a far parte del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al console generale della M.V.S.N. Giovanni Gangemi, ispettore dei Fasci italiani all'estero, e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(4945)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 novembre 1939-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa, con sede in Cesena (Forlì), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa, con sede in Cesena (Forlì), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(4910)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1939-XVIII.

Autorizzazione alla S. A. Stagionatura Anonima, con sede in Milano, a ripristinare, pei depositi effettuati nei Magazzini generali da essa gestiti, le tariffe in vigore al 31 marzo 1929.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1933-XI, che autorizzava la S. A. Stagionatura Anonima, con sede in Milano, a gestire in regime di Magazzini generali i locali precedentemente adibiti alla stessa funzione dalla cessata S. A. Stagionatura Sete Oriani, di Milano a tal uopo autorizzata con decreto interministeriale 30 giugno 1927-V;

Vista l'istanza in data 7 settembre 1939-XVII presentata dalla S. A. Stagionatura Anonima succitata per ottenere l'adeguamento delle tariffe praticate pei depositi effettuati nei Magazzini generali gestiti da detta Società;

Vista la deliberazione 21 settembre 1939-XVII del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, esprimente parere favorevole circa l'accoglimento dell'istanza succitata;

Decreta:

La S. A. Stagionatura Anonima, con sede in Milano, è autorizzata a ripristinare, pei depositi effettuati nei Magazzini generali da essa gestiti, le tariffe in vigore al 31 marzo 1929-VII, senza tener conto delle riduzioni apportate alle predette tariffe, posteriormente a tale data, e cioè:

1) riduzione dell'8 % sulle voci magazzinaggio, e facchinaggio, applicata il 1° gennaio 1931-IX;

2) riduzione del 10 % sulla voce magazzinaggio, applicata il 1° giugno 1934-XII.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano è incaricato della materiale esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Ricci

(4918)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939-XVIII.

Calendario delle Borse valori per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925-III, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1940 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

23, 24, 25 e 31 gennaio;
21, 22, 23 e 29 febbraio;
21, 22, 26 marzo e 1° aprile;
22, 23, 24 e 30 aprile;
22, 24, 25 e 31 maggio;
20, 21, 24 giugno e 1° luglio;
22, 23, 24 e 31 luglio;
22, 23, 26 agosto e 2 settembre;
18, 20, 23 e 30 settembre;
22, 23, 24 e 31 ottobre;
22, 23, 25 e 30 novembre;
19, 20, 21 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato della seconda quindicina di giugno, dei mesi di luglio, agosto e settembre e della prima quindicina di ottobre; il 1° e 6 gennaio; il 18, 19, 23 e 25 marzo; il 2, 9 e 23 maggio; il 29 giugno; il 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 agosto; il 19 settembre; il 28 ottobre; il 1°, 4 e 11 novembre; il 7, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4948)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939-XVIII.

Approvazione di alcune condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per l'assicurazione complementare, in caso di invalidità totale e permanente;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle condizioni predette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni di polizza per l'assicurazione complementare in caso di invalidità totale e permanente presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4912)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939-XVIII.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e di alcune condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle condizioni predette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita « La Previdente Vita », con sede in Milano:

a) Tariffa relativa all'assicurazione mista senza visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza ed in misura ridotta ove la morte avvenga entro il primo biennio;

b) Tariffa e relative condizioni speciali di polizza concernente l'assicurazione mista senza visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza ed in misura ridotta ove la morte avvenga entro il primo biennio, congiunta con l'assicurazione complementare di un capitale pagabile in caso di morte dovuta ad infortunio.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca dall'impiego

Con decreto del DUCE in data 16 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1939-XVIII, registro n. 132 Riposi civili, foglio n. 383, il coadiutore ufficiale Degli Azzi Vitelleschi Giuseppe del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è revocato dall'impiego con effetto dal 16 settembre 1939-XVII.

(4950)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1939-XVII, del personale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Gli impiegati che ritengano di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(4920)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige

Nel bollettino delle obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate Romane, estratte per il rimborso, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1939-XVII:

1) a pagina 6 - obbligazioni delle ferrovie Livornesi serie *D*-1, colonne 3ª, 4ª, 5ª leggansi i numeri 68940 - 72026 e 72996, in luogo rispettivamente, di quelli 68945, 72056 e 72966;

2) a pagina 8 - obbligazioni delle ferrovie Livornesi serie *D*-2 leggasi il n. 149826 in luogo di quello 148926.

Nel bollettino delle obbligazioni delle Venezie 3,50 per cento (1ª e 2ª serie) sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non presentate al rimborso a tutto il 31 marzo 1939-XVII, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1939-XVII:

a pagina 105 leggasi: dal 1.867.561 al 1.867.580 » XV 1938;
dal 1.867.581 al 1.867.600 » XV 1938,

in luogo di: dal 1.864.561 al 1.864.580 » XV 1938;
dal 1.864.581 al 1.864.600 » XV 1938.

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4921)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° gennaio - 30 giugno 1939-XVII, che si pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
Fosfomagnesina Aminica	Borromeo dott. Gilberto	Milano	Dott. Baldoni	Milano
Policalcio Manzoni	Soc. An. Manzoni	Milano	Soc. An. Manzoni	Milano
Caramella purgativa del dott. Bruno	Officina Farmacoterapica Amb/na	Milano	Officina Farmacoterapica Amb/na	Milano
« Cardamina »	I. C. A. M. Ind. Chim. Amb/na	Milano	S. A. Castelli Clefl	Milano
Purgante in polvere Brignolo	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano
Cioccolato purgativo Brignolo	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano
Cioccolatino purgativo Brignolo	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano
Cachet purgativi Brignolo	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano
Cioccolatino purgativo Brignolo N. 3	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano	Laboratorio Farmac. Brignolo	Milano
Purgante all'olio di paraffina con fenoftaleina	Ditta Forno Cesare	Milano	Ditta Forno Cesare	Milano
Magnesia della Ditta Forno	Ditta Forno Cesare	Milano	Ditta Forno Cesare	Milano
« Parafen »	Soc. An. Prodotti Chimici Zodiac	Roma	Soc. An. Prodotti chimici Zodiac	Roma
Coleotene in fiale da 2 cc.	Ist. Med. Farmac. Serono	Roma	Ist. Med. Farmac. Serono	Roma
Granoleina in perle gelatinose	I.I.P.I.C.	Roma	Stab. it. ind. Chimica I.I.P.I.C.	Roma
« Rotan »	Lab. Zarri	Bologna	Lab. Zarri	Bologna
Calciomagnesio sedativo	Ditta Gualdalini Emo	Firenze	Ditta Gualdalini Emo	Firenze
Sonno Lepetit	Ditta Lepetit S. A.	Milano	Ditta Lepetit S. A.	Milano
Sciroppo Italfarmaco	Lab. Biochimico prodotti Italfarmaco	Milano	Lab. Biochimico prodotti Italfarmaco	Milano
Caramella Purgativa alla fenoftaleina	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
« Mandelio »	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Polvere purgativa alla Fenolftaleina	Locatelli Tullio	Padova	Locatelli Tullio	Padova
« Argolax »	S.A.I.M. Soc. An. Ind. Medicinali	Milano	Soc. Anonima Industrie Medicinali	Milano
Eparene I.F.I.R.	Ceccarelli Romolo	Roma	Soc. An. prod. Naz. Far.	Roma
« Parlax »	Latour Ferdinando	Milano	Latour Ferdinando	Milano
Pastiglie Ferrari	Ferrari Alfredo	Milano	Ferrari Alfredo	Milano
F.T.A. Lepetit	S. A. Lepetit	Milano	S. A. Lepetit	Milano
« Veramon »	S. A. Schering	Milano	S. A. Schering	Milano
« Gastr'Ol »	Pagni Raffaele	Firenze	Pagni Raffaele	Firenze
« Pernocton » (Uso orale)	« Hermann Beutelspacher »	Milano	« Hermann Beutelspacher »	Milano
« Giuggiole alla Fenolftaleina »	Dottor Maccone Ist. Terapia Moderna	Milano	Dottor Maccone Ist. Terapia Moderna	Milano

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
Lipsone Neolipson	Ditta Molteni	Firenze	Ditta Molteni	Firenze
« Neoparol »	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Parol »	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Vacuolina tipo emulsione normale	Ditta Siam	Genova	Ditta Siam	Genova
« Vitadit »	Laboratorio Biochimico Italfarmaco	Milano	Laboratorio Biochimico Italfarmaco	Milano
« Betesteril »	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Lecizil » tip. semplice	Soc. An. Consorzio Neoterapico Nazion.	Roma	Soc. An. Consorzio Neoterapico Nazion.	Roma
« Panormyl »	Ist. di Sieroterapia Emopoietica	Milano	Ist. di Sieroterapia Emopoietica	Milano
Crategina ICFA	I.C.F.A.	Torino	I.C.F.A.	Torino
Purgante alla Fenolftaleina C.A.F.I.	Ditta C.A.F.I.	Napoli	Prof. Cav. Ravallese	Napoli
« Eulax »	Asquini Mario	Udine	Laboratorio Asquini	Udine
« Poviscum »	Laboratorio Aschei	Milano	Laboratorio Aschei	Milano
« Tonogastrina »	Laboratorio Aschei	Milano	Laboratorio Aschei	Milano
« Pana-Sol »	S. A. Lab. Panacea	Roma	S. A. Lab. Panacea	Roma
« Allonal Roche »	S. A. Prod. Roche	Milano	S. A. Prod. Roche	Milano
« Inorenol »	Ditta Maestretti	Milano	Ditta Maestretti	Milano
« Ipofilassi Serono »	Ist. Farm. Serono	Roma	Ist. Farm. Serono	Roma
« Chinoterpene Ceccarelli »	Ditta A. Ceccarelli	Firenze	Ditta A. Ceccarelli	Firenze
« Citrato di Magnesia »	Carlo Erba	Milano	Ditta Carlo Erba	Milano
« Magnesia calc. idrica »	Carlo Erba	Milano	Ditta Carlo Erba	Milano
« Laxo Agarina »	La Chimica Farm/ca	Milano	La Chimica Farm.ca	Milano
« Laxoil Risani »	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Polveri Sedative Zanardi	Amato Festi	Bologna	Amato Festi	Bologna
Vaccino Antigonorroico	Ist. G. Lancisi	Roma	Ist. G. Lancisi	Roma
Vaccino Broncopolmonare	Ist. G. Lancisi	Roma	Ist. G. Lancisi	Roma
Vaccino Antipiogeno Polivalente	Ist. G. Lancisi	Roma	Ist. G. Lancisi	Roma
Vaccino Gonococcico Lancisi (tipo forte)	Ist. G. Lancisi	Roma	Ist. G. Lancisi	Roma
Vaccino Gonococcico Lancisi (tipo normale)	Ist. G. Lancisi	Roma	Ist. G. Lancisi	Roma
« Vitazim »	O.P.I.S.	Messina	O.P.I.S.	Messina
« Vitabi n. 1 »	Soc. An. Maggioni	Milano	Soc. An. Maggioni	Milano
Vaccino misto Polivalente Bruschettini	A. Bruschettini	Genova	Lab. Terapia sperimentale A. Bruschettini	Genova
« Aminovit Colangelo »	Colangelo Concetta	Napoli	Colangelo Concetta	Napoli
« Calciosfer Corvi per adulti e bambini	Ditta Corvi Luigi e Enrico	Piacenza	Ditta Corvi Luigi e Enrico	Piacenza
« Nestrovit »	Soc. Nestlè	Milano	Soc. Nestlè	Milano
« Pleuman »	Ditta S.M.E.A. Melandri Giovanni	Genova	Ditta S.M.E.A. Melandri Giovanni	Genova
« Balsamo Bandiera »	Bandiera Corrado	Pisa	Bandiera Corrado	Pisa
« Guaiacol Calcico »	Lab. Chim. Farmaceutico Baldacci	Pisa	Lab. Chim. Farmac. Baldacci	Pisa

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Fosfomagnesina Aminica Arsenicale »	Borromeo Giberto	Milano	Ditta Borromeo Giberto	Milano
« Paludina »	Soc. Prod. Chim. Farm. Bertelli	Milano	Soc. Prod. Chim. Farm. Bertelli	Milano
« Simanite Colloidale »	Lab Sigurtà	Milano	Lab. Sigurtà	Milano
« Bi - Valeas »	Lab. Prod. Terapeutici Valeas	Milano	Lab. Prod. Farmac. Valeas	Milano
« Contraflux Isnardi »	Ditta Felice Isnardi	Imperia	Ditta Felice Isnardi	Imperia
« Asman Valeas »	Soc. An. Valeas	Milano	Soc. An. Valeas	Milano
« Caramella Purgativa »	Soc. Farm. Omega	Bologna	Soc. An. Omega	Bologna
Emulsione lassativa all'olio di vasellina e fenolftaleina	Ditta A.G.I.P.S.	Genova	Istituto Terapeutico Milanese	Milano
« Tionaiodina »	Lab. Farm. Malizia	Milano	Lab. Farm. Malizia	Milano
« Magnesia Bisurata »	Manetti e Roberts	Firenze	Manetti e Roberts	Firenze
« Epurammina »	Colucci Donato	Milano	Astital S. A.	Milano
« Eucarbon »	Ist. Farm. Triestino	Trieste	Ist. Farm. Triestino	Trieste
« Alamina »	Lab. Aschei	Milano	Lab. Aschei	Milano
« Olio di Ricino »	Angelini e Ferranti	Ancona	Angelini e Ferranti	Ancona
« Lecitovo »	Labor. Aschei	Milano	Lab. Aschei	Milano
« Calciovital »	Delfino Dr. Bettino	Torino	Delfino Dr. Bettino	Torino
« Contrapior Isnardi »	Felice Pietro Isnardi	Imperia	Felice Pietro Isnardi	Oneglia
« Sodothiol »	Ditta Malizia	Milano	Ditta Malizia	Milano
« Artofosfina »	Lab. Chim. Farmac. Taricco	Torino	Lab. Chim. Farmac. Taricco	Torino
« Eusedol »	Pagni Raffaele	Firenze	Pagni Raffaele	Firenze
« Energocitina irradiata »	Lab. Biochimico prodotti Italfarmaco	Milano	Lab. Biochimico prodotti Italfarmaco	Milano
« Simpamina Collirio »	Recordati Giovanni	Reggio Emilia	Recordati Giovanni	Reggio Emilia
« Ferroarsile »	Scalabrella Vittorio	Livorno	Scalabrella Vittorio	Livorno
Magnesia Effervescente	Aguzzi e Benedetti	Firenze	Aguzzi e Benedetti	Firenze
« Metalchina Fiale »	Cons. Neot. Nazionale	Roma	Cons. Neot. Nazionale	Roma
« Cutavol Valeas »	Valeas Soc. An.	Milano	Valeas Soc. An.	Milano
« Ematil »	Lab. Aschei	Milano	Lab. Aschei	Milano
« Genovigor »	A.L.C.E.	Parma	A.L.C.E.	Parma
Supposte di Glicerina	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Saridon Roche »	Prodotti Roche	Milano	Prodotti Roche	Milano
Carbonazur I.B.P.	Ist. Bioch. Pavese	Pavia	Ist. Bioch. Pavese	Pavia
« Dietilen Jodina Italfarmaco »	Lab. Biochimico Italfarmaco	Milano	Lab. Biochimico Italfarmaco	Milano
« Magnesia Purgativa »	Carini Giulio	Terni	Carini Giulio	Terni
« Aseptil Wassermann »	A. Wassermann	Milano	A. Wassermann	Milano
« Evacuol »	Ist. Farm. Triestino	Trieste	Ist. Farm. Triestino	Trieste
« Gratusminal »	Simes S. A.	Milano	Simes S. A.	Milano
« Arsiformina Calcica »	Lab. Farm. Toricco	Torino	Lab. Farm. Toricco	Torino
« Ferrum Mussini »	Mussini Umberto	Milano	Mussini Umberto	Milano

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Streptosil De Angeli » fiale 5 cc. al 5 %	Istituto Farm. Dott. De Angeli	Milano	Istituto Farm. Dott. De Angeli	Milano
« Policalcium » Cachet	De Martis Claudio	Sassari	De Martis Claudio	Sassari
Paraffina liquida Laxoil « Glef »	Ist. Farm. « Glef »	Napoli	Ist. Farm. « Glef »	Napoli
Purgante composto a base di fenolftaleina	Ciampi Carlo	Firenze	Lab. La Samaritana	Firenze
« Didrocolo »	Recordati Giovanni	Reggio Emilia	Recordati Giovanni	Reggio Emilia
« Metarsina » fiale	F.I.D.A.	Arezzo	F.I.D.A.	Arezzo
« Magnesia Ossidrata »	Carlo Erba S. A.	Milano	Carlo Erba S. A.	Milano
« Araldrina » compresse	Boniscontro e Gazzone	Torino	Boniscontro e Gazzone	Torino
Pozione policalcica « Aurea »	Spec. Terap. Aurea	Milano	Laboratorio Aschei	Milano
« Jodoserina A.V.A. » fiale elixir	De Martini Ugo	Roma	Lab. « Ava » di De Martini Ugo	Roma
Carbone attivo Ferrero	Ferrero Filippo	Milano	Lab. Chim. Ausonia	Milano
Pillole di Ferro	Rinaldi Pietro	Pesaro	Cespi Bice in Ligi	Pesaro
« Tioseptale »	Farmaceutici Italia	Milano	Farmaceutici Italia	Milano
Piridin Dersanil	Carlo Erba Soc. An.	Milano	Carlo Erba Soc. An.	Milano
Chinin Calcium Sandoz « Calgluchin »	Soc. An. Sandoz	Milano	Soc. An. Sandoz	Milano
« Tefacol »	Recordati Giovanni	Reggio Emilia	Recordati Giovanni	Reggio Emilia
Purgante alla Fenolftaleina	C.A.I.I.	Napoli	—	Napoli
Ormogene Polivitaminico	Prodotti Italfarmaco	Milano	Prodotti Italfarmaco	Milano
Paidostene Polivitaminico	Prodotti Italfarmaco	Milano	Prodotti Italfarmaco	Milano
Pillole Lassative	Soc. Farmacoterapica	Milano	Soc. Farmacoterapica	Milano
« Tonostenina »	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
« Vipleina »	Lab. Zanoni	Milano	Lab. Zanoni	Milano
Vitadone iniettabile	E. Guien	Milano	E. Guien	Milano
« Ortostenolo senza stricnina »	Ist. Bioch. Ligure	Genova	Ist. Bioch. Ligure	Genova
Magnesia effervescente della Ditta Corvi	Lab. Chim. Farmaceutico Camillo Corvi	Piacenza	Lab. Chim. Farmaceutico Camillo Corvi	Piacenza
« Biolina »	Farm. S. Simone	Torino	Farm. S. Simone	Torino
« Purgante Ruggeri »	O. Ruggeri	Pesaro	O. Ruggeri	Pesaro
Calcio « Jatra »	Brughera & C.	Genova	Brughera & C.	Genova
« Esidron »	Soc. An. It. Ciba	Milano	Soc. An. It. Ciba	Milano
« Policalcio »	Natali Francesco	Bologna	Natali Francesco	Bologna
« Tonoviral »	Subrizi Dante	Roma	Lab. Tablò	Roma
Vino di china ferruginoso	Serravallo Vittorio	Trieste	Serravallo Vittorio	Trieste
« Zenocalcio »	Prodotti Zeno	Torino	Bernocco e Borgogno di E. Marucco	Torino
Magnesia effervescente	Priolo Alfredo	Catania	Priolo Alfredo	Catania
« Norolina »	S. A. Ferrero e Bruni	Milano	Lab. Ausonia	Milano
Zimolattato di calcio	Ist. Naz. Serono	Roma	Ist. Naz. Serono	Roma

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Flebiodina »	S.I.T.I. Soc. Industria Terapeutica Italiana	Milano	S.I.T.I. Soc. Industria Terapeutica Italiana	Milano
Calcium S.A.I.S.	Lab. S.A.I.S.	Bologna	S.A.I.S.	Bologna
« Jodostenolo » sciroppo a fiale	S.I.T.I. Soc. Ind. Terap. Italiana	Milano	S.I.T.I. Soc. Ind. Terap. Italiana	Milano
Calcio Sturme fiale e polvere	Cesare Sfrume	Milano	Farmaceutica Veronese	Milano
Ricinol - Magnesia	Lacovara Rocco	Roma	S. A. Prod. Naz. Farm.	Roma
« Urofan » 5 cc.	La Chimica Farm.ca	Milano	Farmac. Veronese	Milano
« Sangostop »	S. A. Schiapparelli	Torino	S. A. Schiapparelli	Torino
Iodio De Angeli	Dott. De Angeli	Milano	Dott. De Angeli	Milano
« Jodaren Russi »	Russi & C.	Ancona	Russi & C.	Ancona
« Peptjodarson »	A. Donini	Milano	A. Donini	Milano
« Biofero »	Baldi Baldo	Lucca	Baldi Baldo	Lucca
Latte di magnesia granulare	Carlo Erba S. A.	Milano	Carlo Erba S. A.	Milano
« Rosso Congo »	A. M. Giuliani	Milano	A. M. Giuliani	Milano
« Cabronal »	S. A. Maggioni	Milano	S. A. Maggioni	Milano
« Glucosal »	Lab. It. Medicamenta	Alessandria	Lab. It. Medicamenta	Alessandria
Tonofosfina normale e forte	Vasco Gonsalves	Roma	Off. Farm. Italiana	Napoli
« Endoguaiacolo »	Fabbrica Romana prodotti chimici	Roma	Fabbrica Romana prodotti chimici	Roma
Purgante alla fenoftaleina	Ist. Farm. Collaborativo Italiano	Bologna	Ist. Farm. Collaborativo Italiano	Bologna
Soluzione Neo-policalcica	Ist. A.L.C.E.	Parma	Prodotti A.L.C.E.	Parma
Purgante liquido composto	Locatelli Tullio	Padova	Locatelli Tullio	Padova
« Somnifen »	Prodotti Roche	Milano	Prodotti Roche	Milano
« Fitolo »	Vasco Gonsalves	Roma	Off. Farm. Italiana	Napoli
Mineralizzante Livini	Off. Pisana di Chim. e Farmacia	Pisa	Off. Pisana di Chim. e Farmacia	Pisa
« Gonadrone »	Boniscontro & Gazzone	Torino	Boniscontro & Gazzone	Torino
« Laxoil Risani »	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
« Jodo-Vitopeptobe »	Rotondi Ruggero	Firenze	E. Barbi	Siena
« Zenobina »	Prodotti Zeno	Torino	Off. Bernocco e Borgogno di E. Marucco	Torino
« Citrato Siso »	Soc. An. Siso	Milano	Soc. An. Siso	Milano
Jodol elixir e fiale	S. Simone Farmac.	Torino	Farmac. S. Simone	Torino
Sciroppo di fichi composto	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
« Endofollicolina » I.S.M.	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Fitolecitina »	Italpharma	Bologna	Italpharma	Bologna
Argenglobuli alla simanite	Lab. Farm. Sigurtà	Milano	Lab. Farm. Sigurtà	Milano
« Fosfominal »	Soc. An. Simes	Milano	Soc. An. Simes	Milano
Pomata alla simanite	Lab. Farm. Sigurtà	Milano	Lab. Farm. Sigurtà	Milano
Nealgon Bruzzesi	Bruzzesi Italo	Firenze	Bruzzesi Italo	Firenze

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Chaulmoogrina »	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Magnesiocal Chimit	Chimit	Torino	Chimit	Torino
Viscojodone	Cigheri Lino	Firenze	Cigheri Lino Lab. Satica	Firenze
« Cadusan »	Ist. Chim. Naz. Savio	Genova	Ist. Chim. Naz. Savio	Genova
Hepaturol Chiesi	Chiesi Giacomo	Parma	Chiesi Giacomo	Parma
Calcium Sandoz	Soc. An. Sandoz	Milano	Soc. An. Sandoz	Milano
Satur Calcio	Conti Arrigo	Genova	Ist. Bioch. Ligure	Genova
Calciotonico Zanardi fiale 2 - 10 cc.	Amato Festi	Bologna	S. A. Amato Festi	Bologna
Endosalicilato Ana	Bozzalla Pietro	Torino	Bozzalla Piero	Torino
Capsule gelatinose di olio di ricino con e senza olio crotontiglio	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba S. A.	Milano
Olio di ricino	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba S. A.	Milano
Olio di ricino preparato all' alchermes e alla menta	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba S. A.	Milano
« Peptonal »	Delfino Bettino	Torino	Delfino Bettino	Torino
« Pantarsol »	Produz. Valeas	Milano	Produz. I. T. Valeas	Milano
Supposte di glicerina Roberts	Lab. Manetti & Roberts	Firenze	Lab. Manetti & Roberts	Firenze
Adrianol emulsione	Lab. Manetti & Roberts	Firenze	Lab. Manetti & Roberts	Firenze
Salicitato compres.	Bozzalla Piero	Torino	Bozzalla Piero	Torino
« Nuclemina »	Falcone Piero	Firenze	Falcone Piero	Firenze
« Nevrotina »	L. B. Barruffaldi	Imperia	L. B. Barruffaldi	Imperia
« Glucalcinal »	S.M.I.T.	Torino	S.M.I.T.	Torino
« Carbantren »	S. A. It. Ciba	Milano	Soc. An. It. Ciba	Milano
« Calciaren »	Arena Francesco	Napoli	Arena Francesco	Napoli
Filtrato antipiogeno pol. Bruschettini fiale 1 cc.	Lab. Bruschettini	Genova	Lab. Bruschettini	Genova
Estratto fresco di ovario senza il corpo luteo.	Ist. Organoterapico Tridentino	Trento	Ist. Organoterapico Tridentino	Trento
Atoxipan per bambini	Cons. Neot. Nazionale	Roma	Cons. Neot. Nazionale	Roma
« Stannolac »	Lega Lombarda	Milano	Lega Lombarda	Milano
Hepatodin Dallari	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
« Fosfovulina » uso endovenoso	Lab. Molteni & C.	Firenze	Lab. Molteni & C.	Firenze
Antitiroidina siero	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Hapracton »	S. A. Bracco	Milano	S. A. Bracco	Milano
« Endotiroidina »	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Normobil » tipo epatico e lassante	Farmacia Rossi	Milano	Farm/ci Rossi	Milano
« Calciomagnesina Ver »	Soc. An. Prod. Specializzati Zanardi	Bologna	Soc. An. Prod. Specializzati Zanardi	Bologna
Tisana lassativa Stella Alpina	Farm. G. Mizzan	Trieste	Farm. G. Mizzan	Trieste
Pental Flac. fiale	Cons. Neot. Nazionale	Roma	Cons. Neot. Nazionale	Roma
Oleo Chaulmoogrina	Prod. Italfarmaco	Milano	Prod. Italfarmaco	Milano

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Adrenocalcio »	Scordia Beretta	Catania	Scordia Beretta	Catania
Cioccolattini antistrumali di Endotiroidina	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
Nealgon A.M.S.A.	A.M.S.A.	Firenze	A.M.S.A.	Firenze
Antimalarico Stella	De Mattia Giacomo	Treviso	De Mattia Giacomo	Treviso
Compresse inalterabili Arduin al citrato di magnesia	Laboratorio Chimico Farmaceutico Arduin	Genova	Laboratorio Chimico Farmaceutico Arduin	Genova
« Eparina » polvere e liquida	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Eparina » forte	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Proparsile orale ipod.	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Calcio La-chi-lo orale e ipodermico	Lab. Chim. Lombardo	Milano	Lab. Chim. Lombardo	Milano
Calcio arsenico Alfa orale e ipodermico	Sonnino Mario	Roma	Soc. An. Prod. Nazionali Farmaceutici	Roma
Calcio Zenith	Soc. An. Zenith	Milano	Soc. An. Zenith	Milano
« Iodofosfano »	Cicheri Lino	Firenze	Cicheri Lino	Firenze
« Protocal »	Rotta & C.	Torino	Rotta & C.	Torino
« Tonojod Gi-Bi	Bagaglia Gino	Firenze	Officina del Granchio	Firenze
« Tetracacodil »	Lab. Lega Lombarda	Milano	Lab. Lega Lombarda	Milano
« Solucalcina »	Malacchia Marchesi De' Taddei	Milano	G. Ogna & Figli	Milano
« Policalcio Ormes » orale e ipodermico	Prod. Farm. Ormes	Torino	Off. E. Marucco	Torino
Proctogasol « Esti »	Soc. An. Esti	Milano	Soc. Ausonia	Milano
Osmocal « Barasso »	Laborator. Barasso	Milano	Laborator. Barasso	Milano
Siero normale di cavallo - uso veterinario	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
Polivaccino gonococcico Dallari	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
Tetracalcina Cachets	Farm. Manfredi	Reggio Emilia	Farm. Manfredi	Reggio Emilia
« Benzocalcio Irbi » orale e ipodermico	Ist. Rom. Biochimico	Roma	Ist. Rom. Biochimico	Roma
« Salicilformina »	Unione Chim. Medicam.	Torino	Unione Chim. Medicam.	Torino
Emulsione olio di paraffina aromatizzata « Everrol »	Richelmy V.	Torino	Richelmy V.	Torino
Streptosil De Angeli pomata, ovuli vaginali e per uso veterinario	Dott. De Angeli	Milano	Dott. De Angeli	Milano
Rubiazol soluzione	Lab. Maestretti	Milano	Lab. Maestretti	Milano
Purgante vegetale a base di manna e scammonea	Martorana Vincenzo	Palermo	Terranova Leone	Palermo
« Teocol »	Cons. Neot. Nazionale	Roma	Cons. Neot. Nazionale	Roma
« Hemo-epatina » siero	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
« Hemo-epatina » sciroppo	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
Ovarial e Luteal	Ist. Op. Nazionale	Pisa	Ist. Op. Nazionale	Pisa
« Vitadol » semplice	Soc. An. Lepetit	Milano	Soc. An. Lepetit	Milano

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Vitadol » fortius	Soc. An. Lepetit	Milano	Soc. An. Lepetit	Milano
Neo I. C. I. 930	Ist. Chemioterap. It.	Milano	Ist. Chemioterap. It.	Milano
« Epaton »	Busconi Enrico	Pavia	Busconi Enrico	Pavia
« Lecizil » tipo gomenolato tipo guaiacolato	Consorzio Neoterapico Nazionale	Roma	Consorzio Neoterapico Nazionale	Roma
« Eparsion » fiale	Smjt Soc. Anonima	Torino	Smjt Soc. Anonima	Torino
Pillole purgative alla fenoltaleina	Balbi Luigi	Alessandria	Balbi Luigi	Alessandria
Miscela purgativa effervescente	Farmacia Comunale	Reggio Emilia	Farmacia Comunale	Reggio Emilia
« Agalactol »	Chimit	Torino	Chimit	Torino
« Carena »	Del Saz e Filippini	Milano	Del Saz e Filippini	Milano
« Diapulmina »	Ferrini Gastone	Firenze	Ferrini Gastone	Firenze
« Ergotil » gocce, fiale	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Neodigal » discoidi	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Discoidi Polibromuri effervescente	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Albutina »	V. Sabatelli	Firenze	Sabatelli Vincenzo	Firenze
« Piridene Lepetit »	Soc. An. Lepetit	Milano	Soc. An. Lepetit	Milano
Streptosil Piridina De Angeli	Dott. De Angeli	Milano	Dott. De Angeli	Milano
Lattoproteina battericida	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
« Campolon »	Co-Fa	Milano	Bayer di Leverkusen	Milano
« Apiocolina »	Lab. Panacea	Roma	Lab. Panacea	Roma
« Genovigor » fiale	A.L.C.E.	Parma	A.L.C.E.	Parma
« Solfamide Lepetit »	Lepetit Soc. An.	Milano	Lepetit Soc. An.	Milano
Tintura alla Fucsina	Carlo Erba S. A.	Milano	Carlo Erba S. A.	Milano
« Elitiran »	Co - Fa	Milano	Bayer di Leverkusen	Milano
« Mentalgina »	Ragionieri	Firenze	Ragionieri	Firenze
« Fosfotanjod »	F.I.T. prod. specializ.	Lucca	Lab. Sadora	Milano
« Robrama » sciroppo	Caccia G. Giacomo	Milano	Castelli Clefi	Milano
« Trisalicil » orale	Delfino Bettino	Torino	Delfino Bettino	Torino
« Arseniofer »	Siam	Genova	Siam	Genova
« Bromofer »	Siam	Genova	Siam	Genova
« Stricnofer »	Siam	Genova	Siam	Genova
« Policalcium » semplice magnesiaco - fiale	F.I.M.	Milano	F.I.M.	Milano
« Calcio Aben »	Aguzzi e Benedetti	Firenze	Aguzzi e Benedetti	Firenze
« Ulcodermina »	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
« Diamiron Lepetit »	Soc. An. Lepetit	Milano	Lepetit Soc. An.	Milano
Magnesia effervescente - Citromagnesin	Aguzzi e Benedetti	Firenze	Aguzzi e Benedetti	Firenze
« Ipercalcium » fiale - sciroppo - cachets	Valeas Soc. An.	Milano	Valeas Soc. An.	Milano
Magnesia effervescente	Zuccheri Giuseppe	Trieste	Zuccheri Giuseppe	Trieste
Microfagina Colibacillare	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
Microfagina stafilococcica	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Bismjol » supposte anali	Recordati Giovanni	Reggio Emilia	Recordati Giovanni	Reggio Emilia
« Pantopiogeno » serie B	I.C.F.I.	Milano	I.C.F.I.	Milano
« Bronchiene I.F.I.R. »	Ceccarelli Romolo	Roma	S. A. Prod. Naz. Farm.	Roma
Streptosil De Angeli - rosso	Dott. De Angeli	Milano	Dott. De Angeli	Milano
« Atussin »	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Pan Bilina »	Del Saz e Filippini	Milano	Del Saz e Filippini	Milano
« Retto-Pan-Bilina »	Del Saz e Filippini	Milano	Del Saz e Filippini	Milano
« Microfagina enterica	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Fitepina »	A. Gazzoni	Bologna	A. Gazzoni	Bologna
Spumosal all'acido lattico e all'acido salicilico	Chiesi Giacomo	Parma	Chiesi Giacomo	Parma
Emulsione di olio di paraffina (tipo liquid.)	Geymonat & C.	Torino	E. Geymonat & C.	Torino
« Olio di Tonno »	Farmaceutici Italia	Milano	Farmaceutici Italia	Milano
« Latte di Magnesia »	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
« Alepsina »	Bettino Delfino	Torino	Bettino Delfino	Torino
« Fitorgan S.M.E.A. »	S.M.E.A.	Genova	S.M.E.A.	Genova
« Sasglucal » fiale 2 - 5 - 10 cc.	S. A. Schiapparelli	Torino	S. A. Schiapparelli	Torino
« Yatro-Calcium » fiale - gocce - sciroppo	Ist. Terapeutico del Kin	Milano	Ist. Terapia Moderna	Milano
« Neocal » fiale 2 - 5 - 10 cc.	Scotti Mario	Napoli	Scotti Mario	Napoli
Bomboni alla fenoftaleina della Ditta Gabbiani	A. Gabbiani	Milano	A. Gabbiani	Milano
« Ordenol »	Lab. Manzoni G.	Milano	Lab. Manzoni G.	Milano
« Jodar Brignolo »	Brignolo Attilio	Milano	Brignolo Attilio	Milano
« Stenofer » fiale	Lab. Jatros	Torino	Lab. Jatros	Torino
« Bicalcium » fiale 2 - 5 - 10 cc.	Consorzio Neoterapico Nazionale	Roma	Consorzio Neoterapico Nazionale	Roma
Magnesia effervescente della Ditta Sani	Dott. Emilio Sani	Reggio Emilia	Dott. Emilio Sani	Reggio Emilia
Sali lassativi Taricco	Lab. Taricco	Torino	Lab. Taricco	Torino
« Fosfamin » gocce, fiale 1, 2, gr.	Torre Angelo	Milano	Dott. Torre Angelo	Milano
« Minista » fiale	Lab. G. Manzoni	Milano	Lab. G. Manzoni	Milano
« Mabiodina » - sciroppo	Prodotti Mabo	Milano	Bernocco & Borgogno di E. Marucco	Torino
« Idrosol » - Calcico Balsamico calcico arsenio	Lab. Biofarmacoterapico	Perugia	Lab. Biofarmacoterapico	Perugia
« Canfodion »	A. Gentili	Pisa	A. Gentili	Pisa
« Istalgina »	S.I.F.C.A.	Milano	S.I.F.C.A.	Milano
« Panseptol » - compresse	Del Saz e Filippini	Milano	Del Saz e Filippini	Milano
Sulforamina iodata gocce	F.I.S.M.	Milano	F.I.S.M.	Milano
« Leucosil » - Soluzione al 2 %	Bruzzesi Italo	Milano	Bruzzesi Italo	Milano

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Ritard I.S.M. »	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Petrolax »	L. Manetti & Roberts	Firenze	L. Manetti & Roberts	Firenze
« Emotone »	Ist. Farm. Triestino	Trieste	Ist. Farm. Triestino	Trieste
« Iodagil » - con e senza arsenico	S.I.G.E.M.	Firenze	S.I.G.E.M.	Firenze
Discordi di Rabarbaro	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Intracal - Fiale 2 - 5 - 10 cc.	Recordati Giovanni	Reggio Emilia	Recordati Giovanni	Reggio Emilia
« Fosformina » sciroppo fiale	Ist. Terapia Moderna	Milano	Ist. Terapia Moderna	Milano
« Formarseno » sciroppo	Citarella Ettore	Napoli	Lab. Marone	Napoli
« Calciomagnesio » endoveno	Guandalini Emo	Firenze	Guandalini Emo	Firenze
Virbiol Igea - fiale - liquore	Leva Alfredo	Torino	Leva Alfredo	Torino
Ferropeptico Franco	Lab. Farm. Franco	Como	G. Ogna & Figli	Milano
« Aloarsina » fiale	Gallareto Pietro	Genova	Lab. Ausonia	Milano
Calcentero tipo A e B	Dal Zotto Mario	Vicenza	Dal Zotto Mario	Vicenza
« Calciocanfol »	Ist. Farm. Triestino	Trieste	Ist. Farm. Triestino	Trieste
Magnesia della Ditta Gabbiani	Gabbiani Angelo	Milano	Lab. A. Gabbiani	Milano
Ole'Ochryson Lumiére	Lab. Guien	Milano	Lab. Guien	Milano
« Fosfojodone » orale e fiale	Ist. Bolognese Chimico e Farmacologico	Bologna	Ist. Bolognese Chimico e Farmacologico	Bologna
Neurocol Russi	Russi & C.	Ancona	Russi & C.	Ancona
« Calcium Passali »	L'Industria Farmaceutica	Ancona	L'Industria Farmaceutica	Ancona
Peptarsina semplice e iodata	Locatelli Tullio	Padova	Locatelli Tullio	Padova
« Calciosol » orale e fiale	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Canfipercalicium	Valeas Soc. An.	Milano	Valeas Soc. An.	Milano
Depurativo Richelet	Del Saz e Filippini	Milano	Del Saz e Filippini	Milano
Pillole Locatelli	Locatelli Tullio	Padova	Locatelli Tullio	Padova
Olio di ricino	Pegna Cesare	Firenze	Pegna Cesare	Firenze
Magnesio Mussini (e categorie)	Mussini Umberto	Milano	Farmacia Mussini	Milano
Pillole purg. composte	Fratelli Vian	Venezia	Vian Luigi	Venezia
« Tonostenina » fiale e gocce	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Discoidi di Tiroidina	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Ricostituente Sanar	Bottino Alfredo	Torino	Bottino Alfredo	Torino
Magnesia effervescente della Ditta Franco	De Franco Luciano	Catania	De Franco Luciano	Catania
Mineralizzante Lim	Soc. An. Prod. Naz. Far.	Roma	Soc. An. Prod. Naz. Far.	Roma
Polveri Eremita con piperazina	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
« Katelkos »	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
« Ascorbin Calcium »	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
« Eparina Vitrum »	Soc. An. Vitrum	Genova	Lab. Vitrum	Stoccolma

Nome della specialità	Ditta proprietaria	Sede	Officina produzione	Sede
« Ovaria » in toto	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
« Endossurrenna »	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
Balsamo di Proginon	Prod. Schering	Milano	Prod. Schering	Milano
« Endocorticalina »	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Ghiandola Surrenale »	Ist. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sier. Milanese	Milano
« Adrenamina »	Ist. Sier. Nazionale	Napoli	Ist. Sier. Nazionale	Napoli
« Magnecal » (fiale)	Società Anon. F.I.R.M.A.	Firenze	Società Anon. F.I.R.M.A.	Firenze

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere per le quali è stata autorizzata la variazione durante il semestre 1° gennaio - 30 giugno 1939-XVII

NEGATIVO

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere per le quali è intervenuta la revoca della registrazione durante il semestre 1° gennaio - 30 giugno 1939-XVII

NEGATIVO

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

p. Il Ministro: PETRAGNANI

(4653)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del latte e dei derivati

Con la circolare P. 506 del 1° novembre 1939-XVIII, sono stati fissati i seguenti prezzi del latte e dei derivati.

Grana Zona tipica — Produzione 1939: lire 9,50 al kg. per vendite di partite intere rese franco caseificio.

Produzione 1938: lire 10,80 al kg. per vendite di partite intere franco magazzino stagionatura e lire 12,65 per vendite di forme scelte dal grossista speditore al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso.

Produzione 1937: lire 12,10 per kg. per vendite di partite intere franco magazzino stagionatura e lire 12,65 per vendite di forme scelte dal grossista speditore al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso.

Per la produzione 1936 e precedenti non si stabiliscono prezzi massimi.

Ai prezzi di cui sopra va applicata la maggiorazione di lire 0,15 per kg. per ogni mese di stagionatura a partire dalla fine di novembre p. v.

Grana Zona non tipica: i prezzi saranno inferiori di lire 0,50 per kg. rispetto ai prezzi del prodotto tipico.

Gorgonzola (Base Novara): lire 6,10 per kg. per merce fresca, nuda, franco caseificio e lire 8,75 al kg. per vendita di merce sceltissima, stagionata, dal grossista speditore al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso.

Per il prodotto di altre Provincie i prezzi vanno ridotti di lire 0,10 per kg.

Emmenthal-Sbrinz: lire 8,90 al kg. per merce fresca, nuda, franco caseificio e lire 10,40 per kg. per vendita di merce stagionata, dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso.

Per le qualità marchiate e stagionate per oltre sei mesi il prezzo è aumentato di lire 0.60 per kg.

Provolone grasso: lire 8,40 al kg. per merce fresca, nuda, franco caseificio e lire 10 per vendita di merce stagionata, dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso.

Per il prodotto stagionato per oltre sei mesi il prezzo è aumentato di lire 0,60 per kg.

Provolone semigrasso: lire 7,90 al kg. per merce fresca, nuda, franco caseificio e lire 3,90 per vendita di merce stagionata, dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso.

Similari Bel Paese: lire 7,40 al kg. per merce fresca, nuda, franco caseificio e lire 9,45 per vendite al dettagliante franco stazione partenza, imballaggio compreso.

Stracchino e similari: lire 6,65 al kg. per merce fresca, nuda, franco caseificio e lire 8,45 per vendite al dettagliante, franco stazione partenza imballaggio compreso.

Burro di affioramento: lire 15 al kg. reso franco casone di centrifuga: lire 16 al kg. reso franco caseificio.

Detti prezzi per le vendite al dettagliante sono maggiorati di lire 1,75 al kg. reso franco stazione partenza, imballo compreso.

Non sono ammesse maggiorazioni per il burro da tavola detto di marca pregiata, ed è solo consentita la vendita di burro in scatole di latta a peso lordo, cioè tara per merce.

I prezzi del latte industriale, in base alle rese concordate fra le organizzazioni sindacali interessate e alle maggiorazioni intervenute nelle spese di trasformazione, risultano, riferiti alle singole lavorazioni, come appresso:

Per lavorazione	grana tipico	L.	84 —
» »	» non tipico	»	81 —
» »	gorgonzola	»	83,50
» »	emmenthal-sbrinz	»	78,50
» »	provolone grasso	»	80 —
» »	provolone semigrasso	»	78 —
» »	similari Bel Paese	»	82 —
» »	stracchino e similari	»	82 —
» »	burro di centrifuga	»	77,50

Per la liquidazione del prezzo del latte industriale fornito nell'annata 1939 per la fabbricazione del formaggio grana, il conteggio relativo dovrà essere effettuato sulla base del prezzo stabilito per il grana fresco, senza tener conto della maggiorazione mensile riconosciuta come compenso delle spese di stagionatura.

In tale conteggio non si potrà fare riferimento al prezzo massimo autorizzato, ma ai prezzi effettivamente realizzati, in quanto compresi entro i limiti massimi, giusta gli accertamenti mensili fatti dal C.P.C.

La determinazione del prezzo delle forniture del latte non potrà essere fatta per tutto l'anno, ma si dovranno fissare due prezzi, uno per la produzione invernenga ed un altro per quella estiva, e due prezzi dovranno pure essere stabiliti per le provincie che hanno due zone, cioè un prezzo per la zona tipica e un altro per la zona non tipica.

In nessun caso, però, potrà ammettersi che i contratti per forniture di latte, comunque conclusi (a prezzo fisso o a riferimento o misti) portino a far corrispondere prezzi complessivi (compresa ogni eventuale maggiorazione per speciali rese o servizi) superiori ai prezzi sopra indicati per le singole lavorazioni.

Nelle zone nelle quali il latte è impiegato in varie lavorazioni sarà considerato come limite massimo non superabile la media ponderale dei prezzi relativi alle singole lavorazioni effettuate nelle zone stesse.

I C.P.C. dovranno continuare ad accertare e pubblicare periodicamente i prezzi effettivi di mercato dei vari prodotti caseari, per i quali non potranno mai essere ammessi prezzi superiori a quelli stabiliti con la presente circolare. I C.P.C. continueranno ad accertare, inoltre, mensilmente il prezzo effettivo del latte sulla base della media ponderale dei prezzi risultanti in ciascuna zona dai contratti a prezzo fisso, da quelli a riferimento e dai contratti misti.

Il prezzo così accertato dovrà valere per la liquidazione dei contratti nei quali le parti hanno fatto riferimento al prezzo ufficiale del C.P.C.

I prezzi di vendita al minuto dei prodotti caseari dovranno essere determinati sulla base dei prezzi all'ingrosso effettivamente praticati ed accertati dal C.P.C., entro i limiti massimi autorizzati con la presente circolare.

Prezzi del latte alimentare. — Per il latte alimentare, i Comitati di presidenza dei C.P.C., tenuto conto dei nuovi prezzi stabiliti per il latte industriale, potranno autorizzare un aumento nei limiti strettamente necessari.

(4962)

Prezzi degli olii di oliva per la campagna 1939-XVII - 1940-XVIII

Con la circolare P. 501 del 27 ottobre 1939-XVII, sono stati fissati i seguenti prezzi degli olii di oliva da valere per la campagna 1939-XVII - 1940-XVIII.

Olio fino di oliva, prezzo da pagarsi al produttore conferente per quintale L. 777; prezzo di vendita dall'ammasso per quintale L. 812.

Olio di oliva, prezzo da pagarsi al produttore conferente per quintale L. 758; prezzo di vendita dall'ammasso per quintale L. 793.

Olio rettificato *A*, prezzo da pagarsi al produttore conferente per quintale L. 807; prezzo di vendita dall'ammasso per quintale L. 807.

Olio rettificato *B*, prezzo da pagarsi al produttore conferente per quintale L. 753; prezzo di vendita dall'ammasso per quintale L. 788.

Olio lampante, prezzo da pagarsi al produttore conferente per quintale L. 670; prezzo di vendita dall'ammasso per quintale L. 705.

Olio al solfuro, prezzo da pagarsi al produttore conferente per quintale L. 480; prezzo di vendita dall'ammasso per quintale L. 480.

Sanse di oliva, prezzo da pagarsi al produttore conferente per quintale L. 31,25.

Per l'olio fino, per l'olio di oliva, per il rettificato *A*, per il rettificato *B* e per l'olio lampante detti prezzi valgono dalla data della presenti disposizioni fino a tutto gennaio 1940; successivamente per i trimestri febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre i prezzi suddetti saranno maggiorati di lire 15 per ogni trimestre.

Per l'olio fino di oliva e per l'olio di oliva sia i prezzi da pagarsi al produttore conferente che i prezzi di vendita dall'ammasso valgono per quintale di merce nuda filtrata posta franco magazzino del produttore o magazzino ammasso, base Puglia, Calabria e Lucania; per il prodotto non filtrato sono ammesse adeguate riduzioni.

Per l'olio rettificato *A* e per l'olio rettificato *B* i prezzi indicati valgono per quintale di merce nuda filtrata posta franco stabilimento di rettificazione. Per l'olio lampante i prezzi valgono per quintale di merce nuda, con acidità base di 5 gradi, posta franco magazzino del produttore o franco magazzino ammasso; per il prodotto di acidità diversa il prezzo base sarà aumentato o diminuito dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Il prezzo dell'olio al solfuro che l'ammasso dovrà pagare agli stabilimenti di estrazione è fissato in lire 480 per quintale di merce nuda franco stabilimento estrazione e per prodotto di bassa acidità base 20 gradi acidità; per ogni grado di acidità in più o in meno di 20 è consentita una variazione dell'1 % in meno o in più sul prezzo base; oltre i 30 gradi l'olio al solfuro è di alta acidità e perciò il prezzo corrispondente dovrà risultare inferiore al prezzo del prodotto di 20 gradi con le minorazioni di uso.

Il prezzo di assegnazione dell'olio al solfuro dall'ammasso agli stabilimenti di rettificazione (per la produzione di olio rettificato *B*) è di lire 480 per merce consegnata alle condizioni di cui sopra. L'olio al solfuro destinato invece ad altri usi sarà venduto dall'ammasso al prezzo base di lire 515 con le variazioni e alle condizioni indicate.

Il prezzo di lire 31,25 fissato per le sanse vale per il prodotto avente umidità naturale, acidità gradi 20, resa 8 % per quintale franco stabilimento estrazione. Per ogni kg. di resa in più o in meno il prezzo base sarà aumentato o diminuito di lire 4.80; per ogni grado di acidità in più o in meno di 20 il prezzo base sarà diminuito o aumentato di lire 0,40.

Circa le modalità da seguire per l'applicazione del prezzo delle sanse nelle varie zone valgono le stesse disposizioni impartite l'anno scorso con la circolare P. 348.

Per l'olio sopraffino vergine di oliva, si dispone che la vendita non potrà essere effettuata se il prodotto non è contenuto in recipienti muniti di marchio di garanzia da applicarsi, dopo i necessari controlli.

Il prezzo che per tale tipo di olio sarà pagato al produttore conferente è fissato in lire 885 per quintale; il prezzo di vendita dall'ammasso è stabilito in L. 920 per merce nuda franco magazzino produttore.

In un'apposita tabella, annessa alla suddetta circolare, sono indicati i prezzi massimi che potranno essere praticati nelle successive fasi di scambio, per le diverse qualità di olio in ciascuna Provincia.

(4963)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Arienzo San Felice (Napoli), Bozzolo (Mantova), Foiano della Chiana (Arezzo), Ceprano (Frosinone), Comacchio (Ferrara), Portogruaro (Venezia), Cassino (Frosinone), Cava dei Tirreni (Salerno), Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Sansepolcro (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Arienzo-San Felice, con sede in Arienzo-San Felice; del Monte di credito su pegno di Bozzolo, con sede in Bozzolo; del Monte di credito su pegno di Foiano della Chiana, con sede in Foiano della Chiana; del Monte di credito su pegno di Ceprano, con sede in Ceprano; del Monte di credito su pegno di Comacchio, con sede in Comacchio; del Monte di credito su pegno di Portogruaro, con sede in Portogruaro; del Monte di credito su pegno di Cassino, con sede in Cassino; del Monte di credito su pegno di Cava dei Tirreni, con sede in Cava dei Tirreni; del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere; del Monte di credito su pegno di Sansepolcro, con sede in Sansepolcro,

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) geom. Pasquale Crisci, per il Monte di credito su pegno di Arienzo-San Felice, con sede in Arienzo-San Felice (Napoli);

2) rag. Antonio Arnoldi, per il Monte di credito su pegno di Bozzolo, con sede in Bozzolo (Mantova);

3) Francesco Della Torre, per il Monte di credito su pegno di Foiano della Chiana, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo);

4) comm. Rocco Paolo Marinelli, per il Monte di credito su pegno di Ceprano, con sede in Ceprano (Frosinone);

5) prof. rag. Antonio Vincenzi, per il Monte di credito su pegno di Comacchio, con sede in Comacchio (Ferrara);

6) avv. cav. Otello Rubbazzer, per il Monte di credito su pegno di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia);

7) dott. Michele Affinito, per il Monte di credito su pegno di Cassino, con sede in Cassino (Frosinone);

8) rag. Luigi Rispoli, per il Monte di credito su pegno di Cava dei Tirreni, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno);

9) Vittorio Veronesi, per il Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova);

10) Corso Bartolomeo Corsi, per il Monte di credito su pegno di Sansepolcro, con sede in Sansepolcro (Arezzo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(4903)

Nomina del commissario straordinario della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa con sede in Cesena (Forlì);

Dispone:

Il dott. Gaetano Foffano fu Ettore, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa con sede in Cesena (Forlì), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(4911)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Madonna delle Grazie » di Sonnino (Littoria).

Nella seduta tenuta il 31 ottobre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Madonna delle Grazie » di Sonnino (Littoria) il sig. Tommaso Sacchetti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4902)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Manfredonia

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 luglio 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Manfredonia;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 settembre 1939-XVII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla stessa Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Manfredonia nell'ordine appresso indicato:

1) Di Capua Matteo	con punti	112/150
2) Marchitto Albenzio	»	111/150
3) Di Capua Raffaele	»	109/150
4) Trevisani Germano, ex combattente; iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922	»	108/150
5) Fabbri Giulio	»	108/150
6) D'Antino Francesco, ex combattente; croce al merito di guerra	»	107/150
7) Mazzoni Francesco	»	107/150
8) Zito Ludovico, ex combattente; croce merito di guerra	»	105/150
9) Palmieri Alfonso	»	105/150
10) Napolino Francesco, ufficiale di complemento; coniugato con un figlio	con punti	104/150
11) Vasile Giuseppe, coniug. con due figli	»	104/150
12) Mignanelli Giorgetti Guido, coniugato con un figlio	»	104/150
13) Cirafici Giuseppe, ex combattente; ufficiale di complemento	»	103/150
14) La Gamba Giuseppe, ex combattente	»	103/150
15) Valenza Fortunato	»	103/150
16) Tombari Giuseppe, ex combattente; croce al merito di guerra; brevetto Marcia su Roma	»	102/150
17) Coletta Adolfo, ex combattente	»	102/150
18) Puglisi Giambattista	»	102/150
19) Serluca Girolamo, ex combattente; ferito di guerra; cr. al mer. di guerra	»	101/150
20) Visconti Lorenzo, ex combattente; croce al merito di guerra	»	101/150
21) Merolli Rocco Antonio, iscr. al P.N.F. dall'11 ottobre 1922; coniugato con due figli	»	101/150
22) Fazio Filippo	»	101/150
23) Cavallaro Giovanni, invalido di guerra; croce al merito di guerra; coniug.	»	100/150
24) Spezia Roberto, ex combattente; croce al mer. di guerra; iscritto al P.N.F. dal 1921	»	100/150
25) Bitelli Camillo, ex combattente; croce al merito di guerra; coniugato con quattro figli	»	100/150
26) Russo Nicola Ubaldo, ex combattente; iscritto al P.N.F. dal 22 settembre 1922	»	100/150
27) Rossi Amedeo, ex combattente; coniugato con quattro figli	»	100/150
28) Balducci Ottavio, iscritto al P.N.F. dal 30 aprile 1921; coniugato con tre figli	»	100/150
29) Colonna Giovanni, coniug. con tre figli	»	100/150
30) Scalera Giuseppe, coniugato con due figli, nato nel 1901	»	100/150
31) Pappagallo Michele, coniugato con due figli; nato nel 1902	»	100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 3 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4880)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

(*Omissis*).

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria rettificata e si revoca il proprio precedente decreto n. 14279 del 21 giugno u. s. con il quale fu approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso per il posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Potenza:

1) Dott.ssa Piergrossi Assunta, con punti 2,25/50 ai titoli, 36,25/50 nella media delle prove pratiche, 40/50 alle prove orali e 78,500/150 in totale;

2) Dott. Marini Egidio, con punti 4/50 ai titoli, 35/50 nella media delle prove pratiche, 37,50/50 alle prove orali e 76,50/150 in totale;

3) Dott.ssa Perri Candida, con punti 1,35/50 ai titoli, 36,25/50 nella media delle prove pratiche, 35/50 alle prove orali e 72,600/150 in totale.

Potenza, addì 27 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: FROGGIO.

(4848)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.